



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

“Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati e del servizio di igiene urbana”

Approvato con Delibera di C.C. n. 30 del 27.6.2017

INDICE

TITOLO I - FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
TITOLO II - MODALITÀ DEL CONFERIMENTO, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI.....	10
CAPO I – La raccolta domiciliare o “porta a porta”	10
CAPO II – La raccolta di prossimità.....	14
CAPO III – La raccolta stradale.....	15
TITOLO III – CRITERI OPERATIVI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE RACCOLTE IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	15
CAPO I – Organizzazione delle raccolte dei rifiuti in funzione della classificazione	15
SEZIONE I – Rifiuti non pericolosi (urbani e speciali assimilati a quelli urbani).....	16
SEZIONE II – Rifiuti pericolosi (urbani e speciali assimilati a quelli urbani).....	22
SEZIONE III – Gestione di categorie particolari di rifiuti	23
CAPO II – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani ..	24
TITOLO IV – ULTERIORI SERVIZI DI IGIENE URBANA	25
CAPO I – Lavaggio, Spazzamento e pulizia del territorio	25
CAPO II – Servizi a richiesta o occasionali	25
TITOLO V - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.....	27
TITOLO VI – REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI (CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA) E DELLE ISOLE ECOLOGICHE MOBILI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	36
CAPO I - Gestione dei centri di raccolta comunali.....	36
CAPO II - Gestione delle isole ecologiche mobili	46
TITOLO VII - COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	48
TITOLO VIII - CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI	50
TITOLO IX - DIRITTI DELL’UTENZA ALL’INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE	52
CAPO I - Informazione.....	52
CAPO II – Azioni positive	54
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI.....	54

TITOLO I - FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento, coerentemente con il comma 2 dell'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006, concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere condotta da tutti i soggetti coinvolti nel rispetto dei principi e dei criteri, stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga" e secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
5. La pubblica amministrazione provvede ad organizzare servizi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:
 - si impegna a garantire l'esecuzione del servizio sulla totalità del territorio comunale, compatibilmente con gli assetti urbanistico-edilizi e di accessibilità tecnica ed economica delle aree da parte dei mezzi adibiti al servizio;
 - organizza la gestione della raccolta differenziata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altre tipologie di rifiuti.

Art. 2 – Potestà regolamentare

1. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi delle norme vigenti e fatte salve eventuali loro modifiche, il comune continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa in conformità alle disposizioni di legge
2. Con il presente regolamento comunale si disciplina la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3 del D.Lgs 152/2006, si stabiliscono in particolare:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs 152/2006;
 - e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - f. le modalità di esecuzione della eventuale pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo le indicazioni di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs 152/2006.
3. Ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs 152/2006 qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
4. Ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs 152/2006, nel caso di abbandono e/o deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e/o l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla loro rimozione e il termine entro cui provvedere, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Decorso tale termine il

Sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, qualora individuati, e, qualora possibile, al recupero delle somme anticipate.

5. Il presente Regolamento è emanato dal **Comune di Cisterna di Latina** che esercita la potestà regolamentare nel rispetto delle Leggi vigenti e dello Statuto, nelle materie di competenza e per le proprie funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. 152/2006 fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) "**rifiuto**": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "**rifiuto pericoloso**": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del D.lgs. 152/2006;
- b1) "**rifiuto speciale**": il rifiuto rientrante nella casistica di cui all'art. 184 comma 3 del D.lgs. 152/2006;
- b2) "**rifiuto speciale assimilato agli urbani**": rifiuto che è stato assimilato agli urbani sulla base dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani definiti con D.M. e sulla base di quanto riportato al presente regolamento;
- c) "**oli usati**": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "**rifiuto organico**": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "**autocompostaggio**": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "**produttore di rifiuti**": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- g) "**produttore del prodotto**": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "**detentore**": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "**commerciante**": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "**intermediario**" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "**prevenzione**": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "**gestione**": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- o) "**raccolta**": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "**raccolta differenziata**": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "**preparazione per il riutilizzo**": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "**riutilizzo**": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "**trattamento**": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "**recupero**": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Un elenco non esaustivo di operazioni di recupero è riportato nell'allegato C della parte IV del D.lgs. 152/2006;

- u) "**riciclaggio**": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tale definizione include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) "**rigenerazione degli oli usati**" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) "**smaltimento**": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. Un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento è riportato nell'allegato B della Parte IV del D.lgs. 152/2006;
- aa) "**stoccaggio**": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte IV;
- bb) "**deposito temporaneo**": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- cc) "**combustibile solido secondario (CSS)**": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter del D.lgs. 152/2006, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- dd) "**rifiuto biostabilizzato**": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- ee) "**compost di qualità**": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- ff) "**digestato di qualità**": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gg) "**emissioni**": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D.lgs. 152/2006;
- hh) "**scarichi idrici**": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
- ii) "**inquinamento atmosferico**": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D.lgs. 152/2006;
- ll) "**gestione integrata dei rifiuti**": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) "**centro di raccolta**": area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- nn) "**migliori tecniche disponibili**": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D.lgs. 152/2006;
- oo) "**spazzamento delle strade**": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue

pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;

pp) "**circuito organizzato di raccolta**": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte IV del D.lgs. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "**sottoprodotto**": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.lgs. 152/2006.

2. Ai fini del presente Regolamento, si intende, altresì, per:

- a) **Comune**: il **Comune di Cisterna di Latina**, nei suoi organi politici e amministrativi competenti in materia;
- b) **Regolamento**: il presente Regolamento ed ogni provvedimento attuativo adottato dal Comune ovvero dal soggetto gestore;
- c) **Conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta del soggetto gestore da parte del produttore o del detentore;
- d) **Utenze domestiche**: le utenze (es. famiglie) collocate in unità abitative adibite a civile abitazione che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti;
- e) **Utenze non domestiche**: tutte le comunità, le attività agricole, artigianali, commerciali, professionali e di servizi in genere che producono rifiuti assimilabili agli urbani.. Sono ricomprese le utenze classificabili come insediamento o attività industriale ai sensi del successiva lettera h) del presente comma tenendo conto di quanto riportato in essa e nell'art. 50 del presente regolamento;
- f) **Utenza singola**: utenza (domestica o non domestica) cui è associata un'unità immobiliare alla quale è assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;
- g) **Utenze condominiali**: utenze (domestiche o non domestiche) situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui è assegnata una dotazione congiunta di contenitori ad uso della generalità delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche che vi hanno sede;
- h) **Insedimento o attività industriale**: insediamento o attività produttiva nella quale la produzione di beni è effettuata in larga scala attraverso procedure standardizzate che permettono la produzione di beni materiali sostanzialmente in serie e in rilevante numero giornaliero e con caratteristiche sostanzialmente identiche o molto simili o standardizzate. Fra tali insediamenti rientrano anche quelli o quelle attività a carattere agroindustriale che provvedono alla lavorazione e trasformazione di rilevanti quantitativi di prodotti dell'agricoltura o dell'allevamento con produzione su larga scala di beni sostanzialmente identici o di medesime o standardizzate caratteristiche. In linea generale, fatte salve alcune aree all'interno di tali insediamenti i cui rifiuti sono assimilabili agli urbani secondo i criteri di cui all'art. 50 del presente Regolamento, i rifiuti provenienti da tali insediamenti o dalle aree ove si svolgono produzioni con le caratteristiche di cui sopra o che siano magazzini di materie prime e/o prodotti finiti e/o semilavorati produttivamente connessi, non sono assimilabili agli urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Ai fini TARI tali insediamenti sono classificati nella categoria 20 con riferimento alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e sue s.m.i. Sono invece assimilati agli urbani, come precisato all'art. 50, i rifiuti provenienti dalle aree pertinenti ad attività industriali classificate nella cat. 3 con riferimento alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e sue s.m.i.;
- i) **Aree di uso pubblico**: le aree in manutenzione al Comune, di proprietà pubblica di uso pubblico e private aperte al pubblico transito, quali le strade comunali, inclusi i tratti urbani di strade statali e provinciali, le piazze, i parcheggi pubblici non in concessione, i sottopassi pedonali e le uscite di sicurezza pedonali di sottovia veicolari, i marciapiedi destinati al transito pedonale, le aree spartitraffico asfaltate e pavimentate, i franchi laterali, le piccole aree di risulta non classificabili come spartitraffico, i giardini pubblici e le aree di verde pubblico urbano, ivi comprese le aiuole, le pendici collinari e le aree dedicate agli animali;
- j) **Aree pubbliche esterne**: le aree di uso pubblico in manutenzione, in forza di legge o altra norma, a soggetti pubblici o privati, diversi dal Comune;

- k) **Raccolta domiciliare o “porta a porta” (PAP):** raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell’utente o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati, eseguita con l’assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;
- l) **Raccolta stradale:** raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del piano stradale, eseguita tramite contenitori di grandi dimensioni o cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio;
- m) **Raccolta di prossimità:** raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del piano stradale, eseguita tramite contenitori di dimensioni medio-piccole, compresi cassonetti, collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio presso punti individuati dal soggetto gestore; tali contenitori sono assegnati a uso esclusivo di particolari gruppi di utenze;
- n) **Raccolta su chiamata:** la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuto, concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore;
- o) **Isola ecologica mobile:** sito temporaneo delimitato allestito su suolo pubblico e presidiato da personale del soggetto gestore e reso fruibile per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per operazioni che rientrano nella fase gestionale della “raccolta e trasporto”. Può essere informatizzata mediante collegamento ad un sistema di registrazione centralizzato dei conferimenti effettuati da ciascun soggetto, al fine di verifica della correttezza dei conferimenti e di definizione di eventuali riduzioni tributarie/tariffarie o premi.
- p) **Isola ecologica informatizzata:** strutture, anche prefabbricate, o piattaforme eventualmente dotate di spazi interni accessibili solo dagli addetti, all’interno delle quali trovano collocazione contenitori per la raccolta differenziata di diverse tipologie di rifiuti il cui conferimento è possibile tramite appositi sportelli (bocche), previo riconoscimento del soggetto conferitore mediante impiego di sistemi a “badge” dotati di idonei chip. Le isole informatizzate possono essere collegate ad un sistema di registrazione centralizzato dei conferimenti effettuati da ciascun soggetto, al fine di verifica della correttezza dei conferimenti e di definizione di eventuali riduzioni tributarie/tariffarie o premi.
- q) **Assistenza telefonica:** servizio informativo telefonico rivolto a tutte le utenze presenti nel territorio del **Comune di Cisterna di Latina** svolto con numero verde o altre linee telefoniche dedicate;

3. Ai fini della definizione dell’estensione territoriale in cui viene applicato il presente Regolamento, si intende che:

- a) il perimetro entro il quale il soggetto gestore, ovvero il Comune qualora operi in gestione diretta, svolge la gestione integrata dei rifiuti, definita nel presente articolo al comma 1, lett. ll) e corrispondente ai confini del territorio comunale.
- b) Nell’ambito del perimetro di cui al precedente punto a), l’attività di raccolta di cui al presente articolo, comma 1 lettera o) effettuata con le modalità indicate al comma 2, lettere j), k, l) e m), è svolta sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, mentre il servizio di spazzamento di cui al presente articolo, comma 1, lett. oo), si effettua sulle aree di uso pubblico, così come definite allo stesso articolo 3, comma 2, lett. h).

Art. 4 – Classificazioni

1. In accordo con l’articolo 184 del D.lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani (RU):**

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 152/2006, secondo i criteri di cui al Titolo V e all’Allegato 2 del presente Regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono **rifiuti speciali (RS):**

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

4. Sono **pericolosi** i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del D.lgs. 152/2006.

L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183.

Per quanto riguarda l'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi si applica quanto previsto all'articolo 185 comma 5-quater. del D.lgs. 152/2006.

Art. 5 – Campo di esclusione

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie di rifiuti descritte nell'articolo 185 del D.lgs. 152/2006,;
2. L'applicazione del tributo/della tariffa relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

TITOLO II - MODALITÀ DEL CONFERIMENTO, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Art. 6 – Raccolta dei RU

1. Il servizio di raccolta e trasporto dei RU e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, secondo quanto riportato nel Titolo V e nell'Allegato 2 del presente Regolamento, è espletato nell'intero territorio del **Comune di Cisterna di Latina**, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità
2. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel presente Regolamento.
3. Il presente titolo II è stato diviso in Capi secondo le seguenti modalità di raccolta:

- A.** la raccolta domiciliare o “*porta a porta*”;
- B.** la raccolta con contenitori di prossimità;
- C.** la raccolta con contenitori stradali o isole ecologiche mobili o informatizzate fisse

La specifica organizzazione e distribuzione territoriale delle diverse modalità di raccolta è riportata nel contratto di servizio e/o nel disciplinare ad esso correlato o allegato. Il competente Dirigente o la Giunta Comunale, ove lo ritengano necessario e/o opportuno, in coerenza con il contratto di servizio e/o del disciplinare ad esso correlato o allegato possono adottare specifico atto che dettagli la specifica organizzazione e distribuzione delle diverse modalità di raccolta sul territorio.

4. Per ogni modalità di raccolta riportata nel comma 3 del presente articolo sono stabiliti nel presente Regolamento o, in presenza di specifico rinvio, nel Contratto di Servizio:

- a) quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente;
- b) la tipologia di contenitori necessari per la raccolta differenziata per frazioni merceologiche omogenee di rifiuti;
- c) le modalità del conferimento;
- d) le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori;
- e) le modalità di lavaggio e di igienizzazione dei contenitori.

5. La raccolta differenziata dei RU e speciali assimilabili agli urbani è organizzata in tutto il territorio comunale per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi – materiale), tramite i sistemi di raccolta riportati nel comma 3 del presente articolo, con le modalità successivamente descritte.

6. La concessione di eventuali incentivi o agevolazioni ai soggetti conferenti in modo differenziato è oggetto di specifica voce nel regolamento tributo e/o tariffa per la gestione dei rifiuti urbani definita in funzione della misurabilità del conferito nell'ambito delle diverse modalità organizzative di raccolta di cui successivamente.

CAPO I – La raccolta domiciliare o “porta a porta”

Art. 7 – Organizzazione del servizio

1. La raccolta domiciliare, ove prevista nel contratto di servizio con il soggetto Gestore e, eventualmente, nel relativo disciplinare, è organizzata mediante l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di attrezzature per la raccolta destinate al conferimento separato dei rifiuti, di volume variabile in funzione degli spazi interni di posizionamento ed esterni di esposizione e della tipologia di rifiuto. Per alcune tipologie di rifiuto il conferimento può avvenire senza avvalersi di specifici contenitori ma secondo le indicazioni del soggetto gestore o del disciplinare allegato al contratto di servizio.

2 - Il **Comune** organizza la raccolta domiciliare per le utenze domestiche sul territorio comunale, come descritto negli allegati di cui comma 4 articolo 6 del presente Regolamento, delle seguenti frazioni merceologiche:

- secco residuo, (materiali non riciclabili);
- scarti alimentari, organico, umido;
- carta e cartone;
- imballaggi in vetro;
- imballaggi in plastica;
- imballaggi in metallo.

Il servizio può essere organizzato anche con modalità di raccolta tipo multi-materiale (raccolta congiunta imballaggi in plastica e metalli) oppure (imballaggi in vetro e metalli).

Può altresì organizzare la raccolta anche di oli vegetali e rifiuti tessili.

3 - Il **Comune** organizza la raccolta domiciliare per le utenze non domestiche sul territorio comunale, come descritto negli allegati di cui comma 4 articolo 6 del presente regolamento, delle seguenti frazioni merceologiche:

- secco residuo, (materiali non riciclabili);
- scarti alimentari, organico, umido;
- carta e cartone;
- imballaggi in vetro;
- imballaggi in plastica;
- imballaggi in metallo.

Può altresì organizzare la raccolta anche di oli vegetali e rifiuti tessili.

Il servizio può essere organizzato anche con modalità di raccolta tipo multi-materiale (raccolta congiunta imballaggi in plastica e metalli) oppure (imballaggi in vetro e metalli).

4 - Le utenze domestiche servite dalla raccolta domiciliare dei RU dovranno rispettare il calendario di raccolta adottato, adeguatamente pubblicizzato a cura del soggetto gestore del servizio a mezzo distribuzione di materiale informativo riguardante le modalità di conferimento e gli orari e i giorni di raccolta, i materiali conferibili nei diversi contenitori.

5 - Le utenze non domestiche servite dalla raccolta domiciliare dei RU dovranno rispettare il calendario di raccolta adottato, adeguatamente pubblicizzato a cura del soggetto gestore del servizio a mezzo distribuzione di materiale informativo riguardante le modalità di conferimento e gli orari e i giorni di raccolta, i materiali conferibili nei diversi contenitori.

6 – Le attività di raccolta presso le utenze domestiche dovranno essere avviate entro le ore 8 e terminare entro le ore 16. In linea di massima l'utente del servizio è tenuto a porre all'esterno della propria abitazione il contenitore ad egli assegnato o direttamente i rifiuti conferibili fuori contenitori negli orari e giorni e per i rifiuti stabiliti dal gestore. L'attività di raccolta presso le utenze non domestiche dovrà essere organizzata dal gestore in funzione delle tipologie di rifiuto, dell'utenza servita e della fascia oraria di produzione del rifiuto.

7 Le dimensioni e i colori dei contenitori, le frequenze e il calendario settimanale di raccolta, le tipologie raccolte separatamente sono definiti dal contratto di servizio e dal relativo disciplinare.

8. Nelle aree nelle quali è attivato il servizio di raccolta rifiuti porta a porta, sulla base delle modalità indicate dal gestore in accordo con il Comune, ogni utente il servizio ha il dovere e l'obbligo di parteciparvi nel modo corretto e nel rispetto delle suddette modalità, al fine di massimizzare la raccolta differenziata dei materiali riciclabili e minimizzare i conferimenti in discarica. Il mancato adempimento comporta la possibilità di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 91

Art. 8 – Caratteristiche generali dei contenitori e dei sacchi per la raccolta domiciliare o “porta a porta”

1. I contenitori per la raccolta domiciliare, e in particolare quelli dedicati alla raccolta della frazione organica umida, alla raccolta del vetro e alla raccolta della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani e assimilati, destinati ad essere depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:

- a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
- b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;

- d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
 - e) agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.
 - f) sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi; detti materiali devono provenire dal riciclaggio dei rifiuti;
 - g) essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
 - h) essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.
2. Sui mastelli e contenitori da esposizione, anche carrellati, deve essere riportata la descrizione della frazione merceologica che vi si può introdurre ed eventualmente l'identificazione della via e del numero civico dell'utente al quale tali attrezzature sono state assegnate.
 3. Le attrezzature da esposizione devono essere conformi alle norme tecniche di sicurezza UNI EN previste dalla normativa (840 Contenitori mobili per rifiuti, 12574 Contenitori stazionari per rifiuti, 13071 Contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti, 13592. Sacchi di plastica per la raccolta dei rifiuti domestici)
 4. I contenitori carrellati da esposizione devono essere dotati di segnaletica ad alta visibilità a norma di legge.
 5. I mastelli/contenitori da esposizione per la frazione umida devono essere dotati di sistema di chiusura antirandagismo.
 6. I contenitori carrellati per l'esposizione della frazione umida per le utenze non domestiche possono essere provvisti di pedale per l'apertura e di coperchio con biofiltro a carica batterica ed enzimi per l'igienizzazione dei contenitori stessi e l'abbattimento dei cattivi odori.
 7. I contenitori destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati residuali, possono recare un codice identificativo alfanumerico ed/od essere dotati di *transponder* passivo per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.
 8. I contenitori destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina, della carta e cartone, del vetro, della plastica possono recare un codice identificativo alfanumerico ed essere dotati di un *transponder* passivo per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.
 9. I sacchi utilizzati per l'esposizione delle frazioni merceologiche di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del presente Regolamento possono riportare il logo del comune e la scritta "**Comune di Cisterna di Latina**", ove ciò non determini eccessivo aggravio di costo.
 10. I sacchi per il conferimento della frazione umida, oltre ad essere coerenti con il comma precedente, devono essere in materiale compostabile certificato a norma UNI EN 13432-2002, , secondo quanto previsto dall'articolo 182-ter comma 1 del 183 D.Lgs 152/06.

Art. 9 – Posizionamento dei contenitori per la raccolta domiciliare su aree private

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private su una superficie piana al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie, salvo il caso in cui non sussistano alternative tecnicamente praticabili.
4. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f), del D.lgs 152/2006, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli viene imposto l'onere della custodia nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di esposizione su suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.
5. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione del Gestore, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di posizionamento dei contenitori, pur avendo previsto eventuale adattamenti nell'organizzazione del servizio, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. A tale scopo i contenitori sono dotati di apposito sistema di chiusura che non pregiudichi l'efficienza e l'efficacia del servizio (es. *serratura gravimetrica*). Il Comune ha, comunque, facoltà di esprimere il proprio parere in merito all'adeguatezza dell'area pubblica sulla quale devono essere posizionati i contenitori ai fini del corretto espletamento del servizio di raccolta.

Art. 10 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico

1. Ai fini della raccolta domiciliare quando è accertata, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del presente Regolamento l'impossibilità di posizionamento su aree private non soggette ad uso pubblico, i contenitori sono collocati sul suolo pubblico oppure su aree private comunque soggette ad uso pubblico, alle condizioni riportate nell'articolo 13 comma 2 e 3 del presente Regolamento.

2. I contenitori per la raccolta domiciliare, posizionati su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del presente Regolamento, sono dotati di meccanismi di chiusura atti a consentirne l'uso solo alle utenze aventi diritto. Essi non sono soggetti ad alcuna forma di tassazione in relazione alla superficie di suolo occupata.

Art. 11 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali

1. Il dettaglio delle modalità organizzative dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani è specificatamente regolamentato dal contratto stipulato con l'affidatario dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, nell'ambito del quale si stabiliscono anche le frequenze di svuotamento e di lavaggio dei contenitori dei rifiuti.

2. In considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere, in caso di mancato rispetto di una corretta e periodica tempistica di svuotamento e lavaggio dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina e dei rifiuti urbani indifferenziati residuali, il contratto di servizio e/o il disciplinare correlato devono prevedere modalità che rispettino i seguenti criteri minimi:

- a) una frequenza di svuotamento di almeno una volta la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione indifferenziata residuale; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico-sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a una volta ogni due settimane;
- b) una frequenza di svuotamento di almeno tre volte la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione umida; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico-sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a due volte la settimana.

3. Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori possono essere eseguiti dal Gestore dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti secondo le modalità operative disciplinate dai contratti di servizio, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle diverse tipologie di rifiuto.

4. Qualora il contratto di servizio non preveda il servizio di lavaggio e di igienizzazione, gli utenti sono tenuti, comunque, a mantenere puliti e disinfettati i contenitori, attenendosi alle seguenti prescrizioni: utilizzo di uno spazio attrezzato per tale attività e di prodotti detergenti e disinfettanti.

Art. 12 – Assegnazione delle attrezzature alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato d'uso e a provvedere alla custodia dei contenitori assegnati secondo la dovuta diligenza, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.

2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi del presente Regolamento. È fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.

3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento improprio dei contenitori/mastelli. Nulla è dovuto dagli utenti per danni ad essi non imputabili o per sostituzioni connesse alla normale usura

4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento e sulla base delle reali esigenze eventualmente accertate in contraddittorio fra soggetto gestore del servizio e titolare dell'utenza.

5. Laddove si verificano esigenze particolari, previa valutazione, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata al soggetto gestore del servizio.

Art. 13 – Esposizione delle attrezzature per la raccolta domiciliare

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte del soggetto gestore, i contenitori/mastelli/sacchi destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico fuori del proprio numero civico a cura degli utenti, o loro incaricati, nei giorni e negli orari stabiliti nel calendario di raccolta.
2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'uso del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico non sia tecnicamente possibile, previo accordo tra il soggetto gestore e l'utente. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private alle ditte incaricate dello svuotamento o del ritiro dei contenitori, rilasciando una specifica manleva per eventuali danni causati dal personale del soggetto gestore durante l'esecuzione del servizio.
3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, gli utenti, o loro incaricati, sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenziali di cui all'articolo 9 del presente Regolamento entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

Art. 14 – Predisposizione area per la collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

1. In tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento e sistemazione delle aree pertinenziali, nelle aree ove è attivo il servizio di raccolta porta a porta o il contratto di servizio e il relativo disciplinare ne prevedono l'attivazione nel periodo di loro validità è obbligatorio prevedere nei relativi progetti, un'area di idonee dimensioni specificamente destinata alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani di tipo domiciliare o porta a porta.
2. Tale area deve possedere le seguenti caratteristiche:
 - Ubicazione su fronte strada o in posizione facilmente accessibile agli operatori del servizio raccolta;
 - Pavimentazione con materiale facilmente lavabile;
 - Perimetro equipaggiato in modo idoneo a poter posizionare una recinzione costituita da rete metallica o manufatti leggeri, in modo da garantire l'accesso controllato al deposito dei rifiuti e facilità di prelievo per gli operatori del servizio raccolta;
 - Siepe o elementi di protezione visiva (teli, cannicciata, ecc.) sul perimetro dell'area;
 - Copertura, facoltativa ma consigliabile, dell'area stessa con struttura leggera costituita da materiale di tipologia coerente con l'edificio principale e di altezza massima di m. 2,30.

Art. 15 – Smarrimento e sottrazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al gestore del servizio lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento avvalendosi dell'apposita modulistica, ove predisposta.
2. Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a carico del soggetto gestore, in funzione di quanto previsto nel contratto di servizio e correlato disciplinare.

Art. 16 – Trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il trasporto dei rifiuti agli impianti di destinazione (recupero o smaltimento) è eseguito con mezzi idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei soggetti che li conducono.

CAPO II – La raccolta di prossimità

Art. 17 – Organizzazione del servizio

1. Per le caratteristiche generali dei contenitori e dei sacchi per la raccolta di prossimità vale quanto riportato nell'articolo 8 del presente Regolamento.
2. Ai fini della raccolta di prossimità i contenitori sono collocati sul suolo pubblico oppure su aree private comunque soggette ad uso pubblico, alle seguenti condizioni:
 - a) I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
 - b) Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
 - c) I contenitori non possono essere posizionati a ridosso di muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.
3. I contenitori sono posizionati in base ad uno specifico piano di posizionamento riportato nel contratto di servizio o nel suo disciplinare. Tale piano può essere periodicamente aggiornato dal soggetto gestore, d'intesa con il Comune, anche per stralci, in relazione ad intervenute modifiche dell'organizzazione del servizio, dell'assetto viario o di altre evenienze.

connesse. Le revisioni e gli aggiornamenti al piano sono redatti dal soggetto gestore, anche su motivata e specifica richiesta del Comune. Le revisioni e gli aggiornamenti sono poi approvati dal Comune entro 30 giorni dalla trasmissione ufficiale. Decorso tale termine senza che il Comune si sia espresso, revisioni e aggiornamenti si intendono tacitamente approvati.

4. I contenitori possono essere raggruppati in isole ecologiche informatizzate fisse o isole ecologiche mobili, informatizzate o meno.

5. Per i criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori per la raccolta di prossimità dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali, vale quanto riportato nell'articolo 11 del presente Regolamento.

6. Per l'eventuale assegnazione delle attrezzature alle utenze per la raccolta di prossimità e gestione delle variazioni, vale quanto riportato nell'articolo 12 del presente Regolamento, commi 2-4-5.

7. Per il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, vale quanto riportato nell'articolo 15 del presente Regolamento.

8. La raccolta di prossimità è organizzata per motivi di ottimizzazione dei costi dei servizi in presenza della dispersione abitativa di alcune utenze o di una sua elevata concentrazione tale da rendere tecnicamente non attuabile il sistema di raccolta porta a porta.

10. La raccolta di prossimità è organizzata mediante l'assegnazione ad un gruppo di utenze domestiche di attrezzature, di volume variabile e dotati di apposito sistema di chiusura che non pregiudichi l'efficienza e l'efficacia del servizio (es. *serratura gravimetrica*), per la raccolta delle seguenti frazioni merceologiche: secco residuo, umido, carta e cartone, imballaggi in vetro e la raccolta congiunta imballaggi in plastica e metalli (oppure imballaggi in plastica e la raccolta congiunta imballaggi in vetro e metalli), destinati al conferimento separato dei rifiuti. Per alcune tipologie di rifiuto è ammissibile anche l'utilizzo di sacchi o altri metodi di imballaggio indicati dal gestore. In alternativa ad un gruppo di utenze domestiche può essere assegnato l'utilizzo di una specifica isola ecologica informatizzata o mobile.

CAPO III – La raccolta stradale

Art. 18 – Raccolta stradale

1. Per il presente capo vale quanto riportato nell'articolo 8., nell'articolo 17 comma 2 lett a), b), e c) e comma 3 lett. a) e b), e nell'articolo 11 comma 3 del presente Regolamento.

2. La raccolta stradale, nelle aree ove attiva e dove per ragioni di carattere tecnico e/o economico non sia stata attivata la raccolta domiciliare o porta a porta, è organizzata mediante la distribuzione sul territorio interessato di contenitori di dimensioni e con densità territoriale adeguate alle necessità di conferimento delle utenze, domestiche e non domestiche, da servire. Tale sistema di raccolta dei RU sarà erogato nel territorio individuato nel contratto di servizio e nel relativo disciplinare, anche ai sensi dell'art. 6 comma 3.

3. In linea generale, salvo che non sussistano specifiche ragioni di carattere economico o tecnico, il **Comune** organizza la raccolta stradale dei RU e speciali assimilabili agli urbani sul territorio comunale delle seguenti frazioni merceologiche:

- a) secco residuo,
- b) umido
- c) carta e cartone,
- d) imballaggi in vetro
- e) imballaggi in plastica
- f) imballaggi in metallo
- g) in alternativa alla raccolta monomateriale di cui ai punti d), e) e f) può essere organizzata la raccolta congiunta di imballaggi in vetro e metalli oppure di imballaggi in plastica e metalli.
- h) rifiuti tessili
- i) olii vegetali

4 Il Comune di Cisterna di Latina può altresì organizzare la raccolta stradale posizionando su parti del territorio comunale "isole ecologiche informatizzate" come definite all'art. 3 c. 2 lett. p). Nel qual caso l'utenza è tenuta ad avvalersene ed eventuali inottemperanze sono sanzionate ai sensi dell'art. 91

TITOLO III – CRITERI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE RACCOLTE IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

CAPO I – Organizzazione delle raccolte dei rifiuti in funzione della classificazione

Art. 19 – Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento.

2. I criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono descritti nel Titolo V del presente Regolamento.

SEZIONE I – Rifiuti non pericolosi (urbani e speciali assimilati a quelli urbani)

Art. 20 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali è eseguita tramite contenitori domiciliari, stradali o di prossimità, comprese eventualmente le “case dei rifiuti”. Per particolari zone del territorio può crearsi l’esigenza dell’utilizzo di sacchi in plastica a perdere per la raccolta della frazione indifferenziata residuale.
2. Per rifiuti indifferenziati residuali, si intendono i vari materiali avviati a recupero/smaltimento, non conferibili nei servizi delle raccolte differenziate.
3. Fra i rifiuti indifferenziati, in ogni caso, è vietato immettere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) carta e cartone;
 - b) imballaggi in plastica;
 - c) imballaggi in alluminio e banda stagnata;
 - d) rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina;
 - e) scarti vegetali;
 - f) legno;
 - g) imballaggi e altri oggetti di vetro;
 - h) pile esauste, farmaci scaduti, toner e cartucce per stampanti di qualsiasi tipo;
 - i) indumenti usati e tessuti;
 - j) beni ingombranti e beni durevoli;
 - k) rifiuti elettronici e elettrici (RAEE) in genere, anche di piccola taglia, compresi tubi fluorescenti e lampade;
 - l) rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
 - m) rifiuti inerti da lavorazioni edili;
 - n) batterie e/o accumulatori esausti
 - o) pneumatici di autoveicoli
 - p) olli minerali
 - q) qualsiasi rifiuto per il quale sia stata istituita un’apposita raccolta differenziata.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti previsti dal Titolo V del presente Regolamento.
5. In ogni caso, gli utenti devono racchiudere i rifiuti indifferenziati residuali in sacchi di plastica, avendo cura di avvolgere con materiale isolante gli oggetti acuminati e taglienti.
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda della tipologia di utenza servita e della realtà territoriale specifica.

Art. 21 – Raccolta congiunta dei rifiuti di carta e di cartone

1. Il **Comune** organizza il sistema di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone tra quelli di seguito indicati:
 - a) raccolta domiciliare di materiale sfuso e piegato in pacchi o inserito in appositi contenitori;
 - b) raccolta stradale mediante appositi contenitori quali campane, cassonetti, cassoni, contenitori a scomparsa, isole ecologiche mobili o informatizzate
2. Il conferimento separato dei rifiuti di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;
 - b) fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
 - c) imballaggi di carta e cartone privi di parti estranee;
 - d) imballaggi in poliaccoppiato per alimenti (tipo tetrapak), qualora sussistano impianti di recupero idonei dal punto di vista tecnico ed economico
3. Non devono essere conferiti con i rifiuti di carta e di cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) la carta patinata e plastificata;
 - b) la carta oleata;
 - c) la carta copiativa;
 - d) la carta chimica;
 - e) la carta stagnola;
 - f) la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose;
 - g) buste di plastica.
4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di carta e di cartone prima del conferimento.

5. Le unità abitative servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguato di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
7. È ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il centro di raccolta quando presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile, laddove predisposta.

Art. 22 – Raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggi in cartone presso le utenze non domestiche

1 Il Comune organizza il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi in cartone di seguito indicati:

- ✓ raccolta domiciliare di materiale sfuso e piegato in pacchi o inserito in appositi contenitori consegnati dal Gestore del servizio;
- ✓ raccolta stradale mediante posizionamento di appositi contenitori, anche all'interno delle isole ecologiche informatizzate

2 Le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguato di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta entro i limiti quantitativi previsti dal Titolo V del presente Regolamento.

3 È ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il centro di raccolta quando presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile, laddove predisposta, nei limiti stabiliti per la loro assimilabilità ai rifiuti urbani.

Art. 23 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi in plastica

1. Il **Comune** organizza il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi in plastica tra quelli di seguito indicati:

- a) l'assegnazione di contenitori o sacchi per la raccolta domiciliare;
- b) la raccolta stradale mediante cassonetti stradali o di prossimità o isole ecologiche mobili o informatizzate

2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi in plastica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda i seguenti materiali:

- a) bottiglie dell'acqua minerale;
- b) bottiglie di bibite;
- c) bottiglie per olio da cucina;
- d) flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
- e) flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
- f) flaconi di sapone liquido;
- g) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
- h) vaschette per alimenti;
- i) sacchetti della spesa;
- j) sacchetti per congelatore;
- k) cassette per frutta e verdura;
- l) retine per frutta e verdura;
- m) confezioni sagomate per le uova;
- n) confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;
- o) reggette per pacchi;
- p) imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, *pluriball*;
- q) pellicole in plastica per imballaggi
- r) stoviglie monouso in plastica non biodegradabile.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti di plastica diversi dagli imballaggi e di imballaggi in plastica con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi in plastica prima del conferimento.

5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguato di contenitori rigidi, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In alternativa, le singole utenze possono essere dotate di un congruo numero di sacchi a perdere relazionati alle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In entrambi i casi suddetti, per quanto concerne le utenze non domestiche, l'assegnazione dei contenitori rigidi e dei sacchi a perdere è disposta entro i limiti riportati nel Titolo V del presente Regolamento.

6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.

7. È ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il centro di raccolta quando presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile, laddove predisposta. In ogni caso, gli imballaggi in plastica di dimensioni

ingombranti, e comunque tali da non poter essere inseriti nei contenitori (domiciliari o stradali), devono essere consegnati al centro di raccolta o presso l'isola ecologica mobile, laddove predisposta, ovvero consegnati al servizio di raccolta domiciliare su chiamata, qualora, in quest'ultimo caso, si tratti di sole utenze domestiche

Art. 24 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi in alluminio e banda stagnata

1. Il **Comune organizza** il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi in alluminio e banda stagnata, eventualmente in forma congiunta con gli imballaggi in plastica (o gli imballaggi in vetro) attraverso:
 - a) l'assegnazione di contenitori per la raccolta domiciliare;
 - b) il posizionamento di cassonetti stradali o di prossimità o isole ecologiche mobili o informatizzate
2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi in alluminio e banda stagnata riguarda i seguenti materiali:
 - a) lattine e imballaggi in genere in alluminio;
 - b) lattine e imballaggi in genere in banda stagnata.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi dagli imballaggi in alluminio e banda stagnata e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.
4. I limiti per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono riportati nel Titolo V del presente Regolamento.
5. È ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il centro di raccolta quando presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile, laddove predisposta. In ogni caso, gli imballaggi in alluminio di dimensioni ingombranti, e comunque tali da non poter essere inseriti nei contenitori (domiciliari o stradali), devono essere consegnati al centro di raccolta o presso l'isola ecologica mobile, laddove predisposta, ovvero consegnati al servizio di raccolta domiciliare su chiamata, nei limiti dei criteri di assimilazione di cui al Titolo V del presente Regolamento, per quanto riguarda le utenze non domestiche.

Art. 25 – Raccolta dei rifiuti e di imballaggi in vetro

1. Il **Comune organizza** il sistema di raccolta dei rifiuti e di imballaggi in vetro tra quelli di seguito indicati:
 - a) l'assegnazione di contenitori per la raccolta domiciliare;
 - b) il posizionamento di cassonetti stradali o di prossimità o “case dei rifiuti”
2. Il conferimento separato dei rifiuti in vetro riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) bottiglie dell'acqua minerale;
 - b) bottiglie di bibite e bevande;
 - c) barattoli per alimenti;
 - d) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
 - e) damigiane;
 - f) oggetti di vetro in genere e loro frammenti.
3. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) lampadine elettriche e lampadine al neon;
 - b) oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, arcopal, pyrex;
 - c) termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo.
4. Non è ammesso il conferimento di imballaggi in vetro con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.
5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti previsti dal Titolo V del presente Regolamento e dall'Allegato 2.
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
7. È ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il centro di raccolta quando presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile laddove predisposta. In ogni caso, gli oggetti di vetro di dimensioni ingombranti, e comunque tali da non poter essere inseriti nei contenitori (domiciliari o stradali), devono essere consegnati al centro di raccolta o presso l'isola ecologica mobile, laddove predisposta, ovvero consegnati al servizio di raccolta domiciliare su chiamata, nei limiti dei criteri di assimilazione di cui al Titolo V del presente Regolamento, per quanto riguarda le utenze non domestiche per le quali non è però prevista la raccolta domiciliare.

Art. 26 Raccolta dei rifiuti in legno e di rifiuti di imballaggi in legno

1. Il **Comune** può organizzare la raccolta dei rifiuti in legno e dei rifiuti di imballaggi in legno mediante:
 - c) l'assegnazione di contenitori per la raccolta domiciliare;
 - d) il posizionamento di cassonetti stradali o di prossimità o isole ecologiche mobili o informatizzate.
2. E' comunque ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il centro di raccolta quando presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile laddove predisposta. In ogni caso, gli oggetti di legno di

dimensioni ingombranti, e comunque tali da non poter essere inseriti negli eventuali contenitori (domiciliari o stradali), devono essere consegnati al centro di raccolta o presso l'isola ecologica mobile, laddove predisposta, ovvero consegnati al servizio di raccolta domiciliare su chiamata, in questo caso limitatamente alle utenze domestiche.

Art. 27 – Raccolta dei rifiuti a matrice organica

1. Nel territorio del **Comune** la raccolta dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina (FORSU) è eseguita attraverso:
 - a) l'assegnazione di contenitori per la raccolta domiciliare a svuotamento riutilizzabili e/o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, secondo quanto previsto dall'articolo 182-ter, comma 1 del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
 - b) il posizionamento di cassonetti stradali o di prossimità o isole ecologiche mobili o informatizzate
2. Il conferimento separato dei rifiuti organici umidi riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) resti di frutta e di verdura;
 - b) avanzi di cibo cotti o crudi;
 - c) carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari;
 - d) gusci di uova;
 - e) semi e granaglie;
 - f) truciolo e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato;
 - g) capelli recisi;
 - h) cenere spenta (da caminetto o stufa);
 - i) fondi di caffè e filtri del te;
 - j) fiori recisi e piccole piante da appartamento;
 - k) lettiere biodegradabili di piccoli animali domestici.
3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti previsti dal Titolo V e dall'Allegato 2 del presente Regolamento.
5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale, delle caratteristiche dell'utenza servita, della stagione e della tipologia di materiale raccolto.
6. In aree del territorio caratterizzate da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, il Comune può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata domiciliare o di attivarlo in forma ridotta, fornendo gratuitamente alle utenze gli adeguati compostori.
7. È ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il centro di raccolta quando presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile laddove predisposta nei limiti stabiliti per l'eventuale assimilabilità ai rifiuti urbani, quando i rifiuti provengano da utenze non domestiche

Art. 28 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali è eseguita tramite contenitori domiciliari. Il servizio è attivato su specifica richiesta telefonica dell'utenza tenendo conto delle disponibilità delle idonee attrezzature, anche in funzione dei quantitativi da conferire, e dell'ordine temporale delle richieste. Il Comune può rendere il suddetto servizio a pagamento, qualora lo ritenga necessario, fissando il tariffario con apposita delibera di G.C. Il destinatario delle relative somme è definito nel contratto di servizio fra Comune e Gestore. Il gestore del servizio può attivare un servizio di richiesta on-line da affiancare a quello telefonico o in sua sostituzione.
2. Il conferimento separato degli scarti vegetali riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) sfalcio dei prati;
 - b) foglie e fiori;
 - c) ramaglie da potature;
 - d) resti di alberi e piante;
 - e) resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini.
3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.
4. In aree del territorio caratterizzate da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, il Comune può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata o di attivarlo in forma ridotta, fornendo gratuitamente alle utenze gli adeguati compostori.
5. È ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il centro di raccolta quando presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l'isola ecologica mobile laddove predisposta nei limiti stabiliti per l'eventuale assimilabilità ai rifiuti urbani, quando i rifiuti provengano da utenze non domestiche

6. I rifiuti organici, quali le potature e gli sfalci di aree verdi, provenienti da manutenzione di aree pubbliche o d'uso pubblico dovranno obbligatoriamente essere conferiti dal soggetto incaricato al Centro di Raccolta, sia che trattasi del servizio svolto in economia che affidato a ditte terze.

Art. 29 – Divieti riferiti agli imballaggi

1. Ai sensi dell'articolo 226 del D.lgs. 152/2006, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura, fatto salvo quanto riportato al successivo comma 3. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, nei limiti previsti dal comma 3.
3. Ai sensi dell'articolo 221, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori di imballaggi e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani determinati nel Titolo V.

Art. 30– Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali ovvero con consegna presso il centro di raccolta quando presente nel territorio comunale.
2. Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti, il Comune o il Gestore, in funzione di quanto stabilito nel Contratto di servizio, possono avvalersi della collaborazione di associazioni che effettuino il trasporto con i requisiti previsti dall'articolo 193 del D.lgs 152/06. A tale scopo, sono stipulate Convenzioni con i soggetti interessati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori.
3. Il conferimento separato riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti materiali:
 - a) indumenti usati;
 - b) accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette;
 - c) scarpe;
 - d) coperte.

Art. 31 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le parti anatomiche riconoscibili nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinate dal D.P.R. 254/2003, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 179/2002.
2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione, si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio: maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad esempio: zinco, piombo).
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e dei resti delle casse utilizzate per la sepoltura e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
10. I materiali lapidei, inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo smurature e similari, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
11. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
12. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dal Comune su indicazione del/degli Uffici comunali competenti.

Art. 32 - Resti di animali

1. Le carcasse di animali rinvenuti sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, corsi d'acqua in genere, laghi, di qualunque natura essi siano, seppur classificabili come rifiuti urbani a norma dell'art. 184, comma 2, lett.) del D. Lgs. n. 152/2006, sono rimosse ed avviate a smaltimento a cura del competente ufficio comunale secondo quanto stabilito dal Regolamento 1774/2002/CE recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano", il quale costituisce disciplina esaustiva ed autonoma ai sensi dell'art. 185, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006.
2. Ai corpi interi o alle parti di animali selvatici non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, per i quali non è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE, valgono le seguenti prescrizioni:
- i resti di animali di piccole dimensioni possono essere immessi direttamente nei contenitori per rifiuti di matrice organica (FORSU), a condizione che il contenitore medesimo venga svuotato e a trattamento entro 24 ore dal rinvenimento di tali resti;
 - i resti di animali di dimensioni maggiori, su parere del servizio veterinario competente, devono essere prontamente allontanati dalle aree di rinvenimento e avviati alla termodistruzione o interrati in idonei terreni preventivamente individuati dal Comune, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri;
 - qualora non sia possibile la termodistruzione o il reinterro, le carogne devono essere smaltite nel rispetto delle norme vigenti, previa visita veterinaria al fine di verificare il rischio di trasmissione di malattie infettive.

Art. 33 - Siringhe

1. Per motivi igienico-sanitari e di sicurezza il Servizio può prevedere la raccolta delle siringhe usate ed abbandonate su suolo pubblico o soggette ad uso pubblico.
2. La raccolta delle siringhe è effettuata tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature.
3. In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitori con chiusura.
4. Le siringhe raccolte, pur rappresentando dei rifiuti urbani esteri, stante la particolare origine e natura, sono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'autorità sanitaria previa disinfezione e raccolta in appositi contenitori, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
5. Le siringhe devono essere avviate a smaltimento mediante termodistruzione presso impianti autorizzati, ai sensi delle vigenti normative, oppure gestite in accordo alle vigenti normative, qualora prevedano ipotesi alternative.

Art. 34 – Rifiuti inerti

1. I rifiuti inerti non possono essere conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, salvo che non sia disposto altrimenti da altro regolamento comunale in materia, nel rispetto delle condizioni in esso previste o non sia predisposta una specifica area di conferimento all'interno del Centro comunale. In tale seconda ipotesi il conferimento può essere effettuato solo da utenze domestiche per i quantitativi stabiliti all'art. 58. E' in ogni caso vietato il conferimento di tali rifiuti nei cassonetti o altri contenitori stradali o domiciliari.
2. In tutti gli altri casi i Comuni, per le opere edilizie che prevedono la produzione di rifiuti inerti, prescriverà, in sede di rilascio del permesso a costruire, l'obbligo per i titolari di dimostrare l'avvenuto smaltimento e/o recupero dei materiali nel rispetto delle disposizioni vigenti e del presente Regolamento, anche se non previsto da norme nazionali o regionali.
3. I richiedenti il permesso a costruire devono, di regola, dichiarare preventivamente se da tali lavori derivino rifiuti inerti, ed in caso positivo dovranno dimostrare con documentazione e/o attestazioni le modalità di conferimento, trasporto e smaltimento dei rifiuti citati. Tali adempimenti devono essere svolti dal richiedente comunque ed in ogni caso prima e/o contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, in caso contrario gli stessi verranno sospesi dall'autorità comunale fino all'esatto adempimento.
4. Il permesso a costruire prevede come prescrizione il corretto adempimento delle disposizioni in materia di deposito, trasporto, conferimento e recupero/smaltimento anche dei rifiuti inerti.

5. Nel caso di dichiarazione o comunicazione di inizio attività edilizia (S.C.I.A. e D.I.A.) o similari, il soggetto dichiarante dovrà adempiere a quanto sopra contestualmente alla presentazione della stessa D.I.A. o S.C.I.A., pena la sospensione della stessa.

Art. 35 – Altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati a quelli urbani

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, il Comune può organizzare la raccolta differenziata di ogni altro rifiuto urbano non pericoloso e pericoloso e speciale assimilato proveniente da utenze domestiche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) oli vegetali
- b) metalli
- c) pneumatici

2. La consegna dei suddetti rifiuti avviene presso il centro di raccolta quando presente nel territorio comunale, o presso l'isola ecologica mobile, laddove predisposta. Riguardo agli oli vegetali, Il Comune può istituire specifici punti di raccolta nel territorio comunale, dedicati alle utenze domestiche o prevedere un sistema domiciliare con contenitori domestici.

3. Per le utenze non domestiche, i servizi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 devono essere svolti nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione descritti nel Titolo V del presente Regolamento.

Art. 36 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

1. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli, limitatamente alle sole utenze domestiche, avviene a domicilio ovvero, per tutti i tipi di utenze e, per quelle non domestiche, nei limiti dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani di cui al Titolo V del presente regolamento, con conferimento diretto da parte dell'utente presso il centro di raccolta comunale o l'isola ecologica mobile, ove attivata.

2. Il servizio di raccolta a domicilio viene eseguito su specifica richiesta telefonica dell'utente al fine di fissare un appuntamento per il ritiro. Per ogni passaggio prenotato, ciascuna utenza non può conferire più di 8 pezzi di materiale. Il gestore del servizio può attivare un servizio di richiesta on-line da affiancare a quello telefonico o in sua sostituzione.

3. I rifiuti ingombranti e di beni durevoli, per la raccolta a domicilio, devono essere esposti fuori dell'abitazione in prossimità della via pubblica nei giorni e negli orari concordati con l'assistenza telefonica. L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli. È vietata l'esposizione sulla via pubblica del materiale in giorni e orari diversi da quelli concordati con l'assistenza telefonica.

4. Il servizio di raccolta a domicilio è riservato alle utenze domestiche. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti ingombranti e di beni durevoli, nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione, descritti nel Titolo V del presente Regolamento, presso il centro di raccolta, quando presente nel territorio comunale, o presso l'isola ecologica mobile, laddove adeguatamente predisposta.

5. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve, quindi, astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.

6. Il Comune può stabilire una specifica tariffa per tale servizio domiciliare.

Art. 37 – Cantieri edili

1. I titolari di imprese che operano nell'ambito di cantieri edili siti sul territorio comunale, qualora prevedono di produrre rifiuti assimilati agli urbani, sono tenuti a comunicare al gestore del servizio di igiene urbana il luogo ove è ubicato il cantiere, la durata dei lavori, la tipologia e la quantità di rifiuti assimilati a quelli urbani che mediamente saranno prodotti.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il gestore organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani, stabilendo il tipo, la capacità e il numero dei contenitori necessari.

3. Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani prodotti nel cantiere, forniti ai sensi del presente articolo, il gestore richiede ai titolari delle predette imprese un corrispettivo commisurato all'entità dei servizi medesimi. Il suddetto corrispettivo può essere dettagliato nel contratto di servizio o nel disciplinare correlato oppure è fissato mediante Delibera di G.C.

4. I titolari di imprese che operano nell'ambito dei cantieri edili sono tenuti, altresì, a verificare il corretto utilizzo dei contenitori forniti e la corretta differenziazione dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani conferiti.

SEZIONE II – Rifiuti pericolosi (urbani e speciali assimilati a quelli urbani)

Art. 38 – Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche)

1. Le pile esauste e i farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

2. I contenitori per le pile esauste sono collocati prevalentemente presso i rivenditori.
3. I contenitori per i farmaci scaduti sono collocati all'interno delle farmacie o, se impossibilitate, nelle immediate vicinanze delle farmacie medesime o strutture sanitarie.

Art. 39 – Altri rifiuti urbani pericolosi (per le utenze domestiche)

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, il Comune può organizzare la raccolta differenziata dei seguenti altri rifiuti urbani pericolosi:

- a) oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
batterie di veicoli a motore (accumulatori al piombo) derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
 - b) vernici, inchiostri, adesivi e resine e loro contenitori (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
 - c) contenitori di sostanze etichettate con i simboli T e/o F (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
 - d) solventi (codice CER 20 01 13*)
 - e) acidi (codice CER 20 01 14*)
 - f) sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
 - g) prodotti fotochimici (20 01 17*)
 - h) pesticidi (CER 20 01 19*)
 - i) detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
 - j) cartucce toner esaurite (20 03 99 e 08 03 18)
2. La consegna dei suddetti rifiuti avviene presso il centro di raccolta comunale quando presente nel territorio comunale, o tramite l'isola ecologica mobile laddove predisposta o comunque secondo le modalità definite dal gestore in accordo al contratto di servizio.

SEZIONE III – Gestione di categorie particolari di rifiuti

Art. 40 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 49/2014, per apparecchiature elettriche ed elettroniche, si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

2. Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett.), del D.lgs. 49/2014, si intendono le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene.

Vigono inoltre le seguenti definizioni:

- a) I RAEE di "piccolissime dimensioni" sono i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm.
 - b) I RAEE professionali sono quelli di cui alla lettera m) comma 1 dell'art. 4 del D. Lgs. 49/2014 e s.m.i.
 - c) I RAEE provenienti dai nuclei domestici sono i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;
 - d) I RAEE storici: i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;
3. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere a), b), del D.lgs. 49/2014, al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici come rifiuti urbani misti, mediante il raggiungimento di un elevato livello di raccolta differenziata idoneo a realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 14 del medesimo D. Lgs. 49/2014, e di sottoporre i RAEE raccolti al trattamento adeguato di cui all'articolo 18 del medesimo D.Lgs., il Comune assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, istituiti conformemente alle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione o con il soggetto Gestore, in funzione dei rapporti contrattuali esistenti fra essi. La raccolta differenziata dei RAEE domestici deve riguardare in via prioritaria le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici e apparecchiature di piccole dimensioni di cui alle categorie 5 e 6 dell'Allegato III del D.Lgs. 46/2014.
4. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo e ai commi 1 e 3 dell'articolo 11 del suddetto D.Lgs. 49/2014, i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, possono organizzare e gestire sistemi

di raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici per realizzare gli obiettivi definiti dal presente decreto legislativo.

5. Ai sensi dell'art. 11 c. 1 del D. Lgs. 49/2014, i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet. Per i RAEE storici vigono le disposizioni di cui agli art. 23 c. 1 e 24 c 1 del D.Lgs. 49/1014 e s.m.i.

6. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 11 del D.Lgs. 49/2014 può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. In tal caso, al fine di garantire il corretto smaltimento di tali RAEE, essi dovranno essere consegnati dal detentore finale ai centri di raccolta, che provvedono alla gestione degli stessi sulla base delle modalità concordate ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 49/2014. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del D.lgs. 49/2014 in merito a "Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali", i produttori di RAEE professionali, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendone i relativi costi. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comma 3 del presente articolo, previa convenzione con il Comune o con un soggetto da esso delegato e con oneri a proprio carico.

6. I RAEE di dimensioni ingombranti prodotti dai nuclei domestici del territorio comunale devono essere consegnati separatamente al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità di cui all'articolo 36, quelli non ingombranti devono essere consegnati direttamente presso i centri di raccolta, secondo quanto previsto dall'articolo 57, quando presenti nel territorio del Comune.

7. Per quanto non disposto nel presente articolo in merito ai RAEE, in particolare la gestione dei RAEE professionali (si rinvia alle norme nazionali e regionali vigenti e alle specifiche direttive UE.

Art. 41 – Altre categorie particolari di rifiuti

1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e sue s.m.i.

2. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.lgs. 209/2003, si applica l'articolo 231 del D.lgs. 152/2006.

3. Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del DM 29 luglio 2004, n. 248 e sue s.m.i..

CAPO II – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

Art. 42 – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

1. I rifiuti raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte sono inviati a impianti pubblici e privati di recupero/smaltimento.

2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.lgs. 152/2006, sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, CNA, RILEGNO e eventuali altri consorzi dovessero essere autorizzati ad operare in tale ambito. I rapporti tra il Comune, o il soggetto gestore, in funzione del relativo rapporto contrattuale, ed i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI – CONAI, di rilevanza nazionale, nonché da apposite Convenzioni stipulate tra le parti.

3. I rifiuti indifferenziati residuali sono destinati agli impianti autorizzati preposti alle attività di recupero/smaltimento/pretrattamento, nel rispetto della vigente normativa.

TITOLO IV – ULTERIORI SERVIZI DI IGIENE URBANA

CAPO I – Lavaggio, Spazzamento e pulizia del territorio

Art. 43 – Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico

1. Fatto salvo il divieto di sporcare il suolo pubblico e il divieto di abbandono di rifiuti, il Comune, per il tramite del gestore del servizio, organizza il servizio di lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private soggette a uso pubblico, determinando il tipo e le modalità delle operazioni da eseguire e le relative frequenze ai fini della pulizia dei predetti luoghi e della rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza ivi giacenti. Quanto sopra deve essere specificato nel contratto di servizio.
2. Il Comune o, ove previsto nel contratto di servizio e permesso dalle norme vigenti, il Gestore interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico, ivi comprese le rive dei corsi d'acqua.
3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, e quelli, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, raccolti dal servizio pubblico, sono gestiti con modalità adeguate alla diversa natura dei rifiuti stessi in conformità alla normativa vigente in materia.
4. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini e attrezzature similari. È vietato conferire in tali contenitori rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali, assimilati e non. Il numero dei contenitori e delle attrezzature destinate a tale scopo, nonché le relative frequenze di svuotamento, sono determinate dal Comune e/o dal soggetto gestore in funzione dei relativi rapporti contrattuali.
5. La tipologia dei servizi, le modalità di esecuzione e le frequenze sono individuati dal Comune in funzione della realtà territoriale, tenuto conto, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibili, delle eventuali specifiche esigenze.

Art. 44 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.
2. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata, quali a titolo esemplificativo non esaustivo e in funzione del tipo di raccolta operato nella zona: carta, lattine, bottiglie di vetro e/o plastica, residui di cibo, mozziconi di sigarette, gomme da masticare. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

Art. 45 - Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie deve essere eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento/recupero o nel centro di raccolta comunale.

Art. 46 - Pulizia e disinfezione delle fontane, dei servizi igienici pubblici e delle caditoie stradali

1. Qualora previsto nel contratto di servizio, il gestore del servizio di igiene urbana può assicurare la pulizia di fontane, fontanelle, bagni pubblici e anche la pulizia dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento utilizzando anche prodotti disinfettanti.
2. Qualora previsto nel contratto di servizio, la pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle relative prescrizioni definite anche in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione.
3. Qualora previsto nel contratto di servizio, i servizi igienici pubblici, se esistenti, devono essere accuratamente puliti e disinfettati con le cadenze in esso riportate.

CAPO II – Servizi a richiesta o occasionali

Art. 47 – Manifestazioni pubbliche

1. Nel caso di feste, sagre, manifestazioni sportive e non ed eventi di carattere culturale e pubblico di qualsiasi genere che prevedano la somministrazione di cibi e bevande o, comunque, con produzione di rifiuti di qualsiasi natura di tipo urbano o assimilato, vige la disciplina di cui alle "Linee guida per la prevenzione ed una corretta gestione dei rifiuti

nelle manifestazioni – Indirizzi per la modifica del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, approvate dalla Regione Lazio con propria Delibera di Giunta, 866 del 09.12.2014.

2. Relativamente alle manifestazioni programmate e organizzate direttamente dal Comune, gli uffici comunali competenti comunicano con congruo anticipo al soggetto gestore i giorni e gli orari di svolgimento, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, l'eventuale sosta prolungata di roulotte e camper, il tipo di affluenza attesa, la fascia oraria entro cui poter effettuare l'intervento.
3. Nel caso di feste, sagre, manifestazioni sportive e non ed eventi di carattere culturale e pubblico di qualsiasi genere che prevedano la somministrazione di cibi e bevande o, comunque, con produzione di rifiuti di qualsiasi natura di tipo urbano o assimilato, il soggetto organizzatore dovrà indicare, all'atto della richiesta di autorizzazione, un responsabile per la gestione dei rifiuti nell'ambito dell'evento, avvalendosi del modello di cui alle suddette linee guida. Il nominativo del responsabile è comunicato al Sindaco del Comune all'atto della richiesta di autorizzazione allo svolgimento, pena la non ricevibilità della richiesta medesima, (come da modello di comunicazione allegato). L'ufficio comunale competente ad autorizzare la manifestazione provvede a dare tempestiva comunicazione della stessa al Gestore del servizio fornendo gli elementi di cui al comma 2. Nelle feste private in luoghi pubblici il responsabile dei rifiuti è identificato nel richiedente l'utilizzo del luogo pubblico. Nelle manifestazioni organizzate dal Comune il nominativo del responsabile per la gestione dei rifiuti deve essere individuato nei provvedimenti che approvano lo svolgimento delle stesse e deve essere inserito nella comunicazione al soggetto gestore.
4. Nella fase organizzativa deve essere previsto l'acquisto dei prodotti da mettere a disposizione nell'ambito della festa, con minor utilizzo possibile degli imballaggi. Per i cibi sono preferite le grandi confezioni alle porzioni monodose o confezioni singole. Tutti gli imballaggi vanno selezionati e smaltiti correttamente nell'ottica del recupero. Di ciò deve essere data specificazione nella richiesta di autorizzazione.
5. Sul materiale informativo e promozionale delle manifestazioni vanno sempre riportate sinteticamente tutte le azioni intraprese per la riduzione dei rifiuti, per la raccolta differenziata, per l'uso dei materiali riciclabili o riutilizzabili impiegati. Nella bigliettazione, ove prevista, potrà essere compresa la quota parte relativa ai “vuoti a rendere”, lasciando ai partecipanti la libertà dell'acquisto o della restituzione dei contenitori messi a disposizione per i consumi.
6. Il compito del responsabile è quello di indirizzare i partecipanti al corretto comportamento in materia di rifiuti prodotti nel corso dell'evento, di individuare le aree apposite e idonee ove disporre i contenitori che devono essere facilmente identificabili, per la raccolta differenziata, per i vuoti a rendere, per i fusti per la raccolta dell'olio alimentare esausto da conferire poi all'isola ecologica comunale, di coordinare le attività di smaltimento dei rifiuti al termine dell'evento.
7. Nell'ambito della manifestazione l'organizzazione mette a disposizione dei partecipanti, al fine della corretta gestione e della raccolta differenziata, i contenitori per la raccolta differenziata di plastica, vetro, carta e cartone, lattine, scarti alimentari, olii alimentari esausti (aggiungere altre tipologie se necessario). Tali contenitori possono essere forniti dal gestore a titolo gratuito o oneroso in funzione di quanto stabilito nel contratto di servizio
8. Nell'area destinata al pubblico sono posizionati i contenitori sopra citati in numero sufficiente in relazione al numero dei partecipanti previsti.
9. A conclusione della manifestazione, la società che cura il servizio di raccolta, deve provvedere al totale sgombero dei luoghi dai rifiuti, con particolare riguardo alle aree verdi, agli spazi all'aperto, ai giardini e ai parchi pubblici, alle strade ed alle piazze pubbliche.
10. Concluso l'evento, il responsabile trasmette al Comune competente una relazione con la sintesi delle attività esperite, la qualità e le quantità di rifiuti prodotti secondo le diverse frazioni differenziate raccolte, l'indicazione del vettore che ha eseguito il servizio, un bilancio complessivo dell'attività di gestione dei rifiuti.
11. Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni pubbliche e di pulizia delle aree interessate, forniti ai sensi del presente articolo, il Comune, salvo che con specifico e motivato atto non sia esplicitamente prevista un'esenzione, richiede agli organizzatori privati delle manifestazioni predette un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi di specifica Delibera di G.C.
12. Ove non sia previsto diversamente in contratto, gli oneri per tali servizi rientrano nei costi generali del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 48 – Mercati

1. Laddove si svolgano i mercati all'ingrosso e al dettaglio, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, deve essere previsto un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti destinato specificamente a detti mercati, prevedendo dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi. Il Comune potrà valutare di istituire un servizio di raccolta “banco a banco” (es. frazione organica).
2. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal gestore del servizio. In difetto sono passibili di sanzione ai sensi dell'art. 91 del presente Regolamento.

3. Il contratto di servizio individua le aree di svolgimento dei mercati sulle quali deve essere comunque garantito il servizio di spazzamento e raccolta rifiuti, la frequenza dei mercati e la tipologia di merce venduta.

TITOLO V - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 49 – Criteri generali dell'assimilazione

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs 152/2006, nel rispetto delle competenze dello Stato espresse dall'art 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006, il **Comune di Cisterna di Latina** definisce assimilabili ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e smaltimento, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani sono individuati, per qualità e quantità, dal presente Regolamento sulla base dei criteri indicati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, qualora emanato. In ogni caso le disposizioni di cui al suddetto decreto e confliggenti con quanto riportato nel seguente regolamento prevalgono sulla disciplina di cui al presente Regolamento.
- b) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto dei limiti quali - quantitativi di cui all'articolo 45, stabiliti in conformità con i criteri definiti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico e/o comunque nei limiti stabiliti dal presente Regolamento;
- c) i rifiuti speciali non pericolosi devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
- d) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani è assicurata dal gestore del servizio tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
- e) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate e indifferenziate, devono essere destinati alle operazioni di recupero/smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente indicati nell'articolo 45, stabiliti in conformità con i criteri con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico.;
- f) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere compatibili sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati nel territorio comunale sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;

2. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara a evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'Ambito ai sensi delle norme vigenti, la gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani rientra nelle competenze del **Comune** ai sensi dell'articolo 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

3. Il mancato rispetto dei parametri qualitativi e il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi, di cui al presente Regolamento, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dall'articolo 91.

Art. 50 – Criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali

1. Nelle more dell'emanazione dei criteri determinati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 sono assimilati a quelli urbani per qualità e per quantità i rifiuti speciali non pericolosi prodotti all'interno di insediamenti adibiti ad attività commerciali, artigianali, industriali, agro-industriali, agricole, di demolizione e costruzione e di servizio e i rifiuti prodotti da attività di servizio, rientranti nell'elenco di cui alla tab. A, nel rispetto delle condizioni in essa riportate.

Tab. A - Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

- 1. Sono assimilati a rifiuti urbani i rifiuti speciali di cui al successivo elenco provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione ossia insediamenti adibiti ad attività agricole, artigianali, commerciali, di servizi (compresi attività ricettive alberghiere, agrituristiche e di ristorazione e impianti sportivi) e di attività sanitarie sia che provengano da attività produttive che da magazzini di materie prime e/o prodotti finiti e/o semilavorati, nei limiti quantitativi più avanti stabiliti e comunque a condizione che il quantitativo di rifiuti speciali prodotti assimilabili sia nel complesso non superiore alla produzione presunta di***

rifiuti così come ottenuta moltiplicando la superficie dell'insediamento per il coefficiente di "potenziale produzione per Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti" K_d (Kg/mqxanno) del Centro Italia per la specifica categoria riportati nell'Allegato 1 – Tabella 4 del D.P.R. n. 158/1999, ogni anno ridefiniti nel REGOLAMENTO TARIFFA RIFIUTI – METODO NORMALIZZATO – TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI e purché non provengano da insediamenti o attività industriali così come definite all'art. 3 c. 2 lett. h) del presente regolamento;*

- 2. I rifiuti speciali prodotti dalla specifica attività non domestica eccedenti il limite quantitativo di cui sopra non sono assimilabili ai rifiuti urbani, quali che siano le specifiche caratteristiche.*
- 3. Sono in ogni caso assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti di cui all'elenco sottoriportato, alle condizioni in esso riportate, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, adibiti a mense spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, servizi igienici, uffici, cucine aziendali, sale riunioni, sedi associative, luoghi di culto, teatri, cinema, aree di spettacolo all'aperto, mostre, musei, monumenti aperti al pubblico, biblioteche, ludoteche, mediateche, scuole, internet points, phone points, attività sportive. Qualora i suddetti locali siano all'interno di insediamenti produttivi artigianali, commerciali o di servizio ma anche industriali o agroindustriali l'assimilabilità si ha nei limiti di cui al punto 1.*
- 4. Nel caso di rifiuti alimentari o comunque organici (quali residui vegetali da attività di vendita di piante e fiori) l'assimilabilità è stabilita a condizione che essi siano conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata ove attivo nei limiti di cui al punto 1. Non sono comunque assimilabili ai rifiuti urbani i prodotti alimentari finiti scaduti e/o ritirati dalla vendita per altri motivi né quelli per i quali lo smaltimento è soggetto a specifiche normative a tutela della salute pubblica;*
- 5. Ai sensi del D.Lgs. 49/2014 art. 4 comma 1 lettera l) sono assimilati agli urbani i RAEE provenienti da siti ove sono esercitate attività commerciali, industriali, istituzionali e di altro tipo, analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, purché il loro quantitativo anno non ecceda i limiti di cui al punto 1. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici. Ai sensi del medesimo D.Lgs. non sono assimilabili agli urbani i 'RAEE professionali', come definiti all'art 4 c. 1 lettera m) del suddetto D.Lgs. ossia i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, nel caso non siano soddisfatte le condizioni di assimilabilità di cui sopra e meglio specificate nell'elenco sottoriportato. I distributori, gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE, così come definiti dalle norme vigenti, possono tuttavia conferire gratuitamente al Centro di Raccolta RAEE presso il Centro di Raccolta gestito dal Comune o dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana, i RAEE prodotti nel territorio comunale direttamente o per il tramite di un luogo di raggruppamento, come definito dalle norme vigenti, purché il conferimento avvenga nei limiti quantitativi previsti nel regolamento di gestione del Centro di Raccolta*
- 6. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle aree pavimentate coperte e scoperte e delle aree a verde, di qualsiasi estensione e comunque adibite, compresi i*

magazzini di materie prime o prodotti finiti o semilavorati, purché non si tratti di rifiuti pericolosi, il loro quantitativo sia nei limiti di cui al punto 1, con esclusione dei rifiuti provenienti dai magazzini correlati ad attività industriali o agroindustriali, così come definite all'art. 3 c. 2 lett. h) del presente regolamento

7. *L'assimilabilità degli imballaggi ai rifiuti urbani (CER 15 01) si ha nei limiti e alle condizioni precisati nell'elenco sottoriportato e di cui al punto 1. Comunque non sono assimilabili gli imballaggi terziari provenienti da attività commerciali classificate a fini TARI nella categoria 28 "ipermercati di generi misti" con riferimento alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del DPR 158/1999 e s.m.i.. Di ciò l'Ente terrà conto nella definizione dei parametri Kd di cui all'Allegato 1 – Tabella 4° del D.P.R. n. 158/1999,*

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI (a condizione che provengano da attività di preparazione o produzione non rientranti nella definizione di attività industriale di cui all'art. 3 c. 2 lett. h) del presente regolamento effettuate nel territorio comunale. *Il quantitativo giornaliero conferibile non può essere superiore a 1/50 del quantitativo di cui al punto 1 (l'assimilabilità sussiste solo se non sottoposti a specifica regolamentazione sanitaria o veterinaria e se derivanti da attività di vendita al dettaglio o di ristorazione)*

- 02.02.03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa (a condizione che provengano da attività di preparazione o produzione non rientranti nella definizione di attività industriale di cui all'art. 3 c. 2 lett. h) del presente regolamento effettuate nel territorio comunale. *Il quantitativo giornaliero conferibile non può essere superiore a 1/50 del quantitativo di cui al punto 1)*

- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione (a condizione che provengano da attività di preparazione o produzione non rientranti nella definizione di attività industriale di cui all'art. 3 c. 2 lett. h) del presente regolamento effettuate nel territorio comunale. *Il quantitativo giornaliero conferibile non può essere superiore a 1/50 del quantitativo di cui al punto 1)*

- 020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) (a condizione che provengano da attività di preparazione o produzione non rientranti nella definizione di attività industriale di cui all'art. 3 c. 2 lett. h) del presente regolamento effettuate nel territorio comunale. *Il quantitativo giornaliero conferibile non può essere superiore a 1/50 del quantitativo di cui al punto 1)*

- 020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili (a condizione che provengano da attività di preparazione o produzione a carattere artigianale effettuate nel territorio comunale e non rientranti nella definizione di attività industriale di cui all'art. 3 c. 2 lett. h) del presente regolamento)

- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero (nei limiti di 3 kg/giorno con un massimo di 50 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato)
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 (nei limiti di 10 kg/giorno con un massimo di 200 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato)

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone (a condizione che provengano da attività di preparazione o produzione a carattere artigianale effettuate nel territorio comunale non rientranti nella definizione di attività industriale di cui all'art. 3 c. 2 lett. h) del presente regolamento)

- 030301scarti di corteccia e legno (nei limiti di 5 kg/giorno con un massimo di 100 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce (a condizione che provengano da attività di preparazione o produzione a carattere artigianale effettuate nel territorio comunale e non rientranti nella definizione di attività industriale di cui all'art. 3 c. 2 lett. h) del presente regolamento)

- 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura (nei limiti di 3 kg/giorno con un massimo di 50 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici (a condizione che provengano da attività di preparazione o produzione a carattere artigianale effettuate nel territorio comunale e non rientranti nella definizione di attività industriale di cui all'art. 3 c. 2 lett. h) del presente regolamento)

- 07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose (nei limiti di 0,5 kg/giorno con un massimo di 10 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa (a condizione che provengano da attività domestiche e non domestiche nel territorio comunale e non rientranti nella definizione di attività industriale di cui all'art. 3 c. 2 lett. h) del presente regolamento)

- 08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose (nei limiti di 10 kg/anno e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)

09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01rifiuti dell'industria fotografica (a condizione che provengano da attività di preparazione o produzione a carattere artigianale o commerciale in stabilimenti situati nel territorio comunale e non rientranti nella definizione di attività industriale di cui all'art. 3 c. 2 lett. h) del presente regolamento)

- 090108 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento (nei limiti di 1 kg/giorno con un massimo di 10 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)
- 090110 macchine fotografiche monouso senza batterie (nei limiti di 0,5 kg/giorno con un massimo di 10 kg/mese cumulati con 090112 e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)
- 090112 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 (nei limiti di 0,5 kg/giorno con un massimo di 10 kg/mese cumulati con 090110 e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)

10 11 RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO (a condizione che provengano da attività di preparazione o produzione a carattere artigianale effettuate nel territorio comunale e non rientranti nella definizione di attività industriale di cui all'art. 3 c. 2 lett. h) del presente regolamento)

- 101103 scarti di materiali in fibra a base di vetro nei limiti di 0,5 kg/giorno con un massimo di 10 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)
- 101105 polveri e particolato (nei limiti di 0,5 kg/giorno con un massimo di 10 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)
- 101110 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 nei limiti di 0,5 kg/giorno con un massimo di 10 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)
- 101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 nei limiti di 0,5 kg/giorno con un massimo di 10 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)

10 12 RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI CERAMICA, MATTONI, MATTONELLE E MATERIALI DA COSTRUZIONE (a condizione che provengano da attività di fabbricazione a carattere artigianale effettuate nel territorio comunale e non rientranti nella definizione di attività industriale di cui all'art. 3 c. 2 lett. h) del presente regolamento)

- 101203 polveri e particolato (nei limiti di 0,5 kg/giorno con un massimo di 10 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)
- 101206 stampi di scarto (nei limiti di 2 kg/giorno con un massimo di 20 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)
- 101208 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) (limitatamente agli scarti derivanti dalla produzione di oggetti in ceramica ornamentali e non costituenti materiale da costruzione e nei limiti di 1 kg/giorno con un massimo di 20 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)
- 101212 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11) (limitatamente agli scarti derivanti dalla produzione di oggetti in ceramica ornamentali e non costituenti materiale da

costruzione nei limiti di 1 kg/giorno con un massimo di 20 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)

10 13 RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO E MANUFATTI DI TALI MATERIALI (a condizione che provengano da attività di fabbricazione a carattere artigianale effettuate nel territorio comunale e non rientranti nella definizione di attività industriale di cui all'art. 3 c. 2 lett. h) del presente regolamento) *(limitatamente agli scarti derivanti dalla produzione di oggetti ornamentali e non costituenti materiale da costruzione)*

10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

- 101301 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico (nei limiti di 0,5 kg/giorno con un massimo di 10 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA (a condizione che provengano da attività di preparazione o produzione a carattere artigianale effettuate nel territorio comunale e non rientranti nella definizione di attività industriale di cui all'art. 3 c. 2 lett. h) del presente regolamento)

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche (limitatamente agli scarti derivanti dalla produzione di oggetti ornamentali e non costituenti materiale da costruzione)

- 120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi (nei limiti cumulati con 120102 di 1 kg/giorno con un massimo di 20 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)
- 120102 polveri e particolato di materiali ferrosi (nei limiti cumulati con 120101 di 0,5 kg/giorno con un massimo di 10 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)
- 120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi (nei limiti cumulati con 120104 di 1 kg/giorno con un massimo di 20 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)
- 120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi (nei limiti cumulati con 120103 di 0,5 kg/giorno con un massimo di 10 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)
- 120105 limatura e trucioli di materiali plastici (nei limiti di 0,5 kg/giorno con un massimo di 10 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)
- 120113 rifiuti di saldatura (nei limiti di 0,5 kg/giorno con un massimo di 10 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)
- 120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 (nei limiti di 0,5 kg/giorno con un massimo di 10 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato qualora lo specifico servizio sia operativo)

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)- Per gli imballaggi secondari l'assimilazione si ha solo nel caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta differenziata. Gli imballaggi terziari non sono assimilabili ai rifiuti urbani qualora prodotti da attività commerciali

classificate ai fini TARI nella categoria 28 degli ipermercati. Di ciò l'Ente terrà conto nella definizione dei parametri Kd di cui all'Allegato 1 – Tabella 4° del D.P.R. n. 158/1999. Il quantitativo giornaliero conferibile non può essere superiore a 1/50 di quanto risultante dall'applicazione del criterio di cui al punto 1)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 07 imballaggi in vetro

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) (a condizione che provengano da attività artigianali operanti nel territorio comunale o siano prodotti da attività di automanutenzione di veicoli da parte dei proprietari degli stessi o loro incaricati non professionali)

- 16 01 03 pneumatici fuori uso (in ogni caso se da attività di manutenzione di veicoli non a motore; limitatamente ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione in proprio non esercita a livello professionale nel caso dei veicoli a motore e purché conferiti al servizio pubblico in modo differenziato e nei limiti di n. 10 pezzi/anno)
- 16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto (**nei limiti di n. di n. 10 pezzi/mese da conferire in modo differenziato a centro comunale di raccolta**);
- 16 01 17 metalli ferrosi (nei limiti di 1 kg/giorno con un massimo di 10 kg/mese **da conferire in modo differenziato al centro comunale di raccolta**)
- 16 01 18 metalli non ferrosi (nei limiti di 1 kg/giorno con un massimo di 10 kg/mese **da conferire in modo differenziato al centro comunale di raccolta**)

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (a condizione che provengano da attività artigianali operanti nel territorio comunale o siano prodotti da attività di automanutenzione di veicoli da parte dei proprietari degli stessi o loro incaricati non professionali)

- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi (purché conferiti al servizio pubblico in modo differenziato in conformità alle disposizioni)
- 16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso (purché conferiti al servizio pubblico in modo differenziato)

16 06 batterie ed accumulatori (per tali tipologie di rifiuto ai fini dell'assimilabilità valgono i limiti quantitativi di cui alle voci analoghe del raggruppamento 20)

- 160604 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
- 160605 altre batterie ed accumulatori

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica (a condizione che derivino da attività di costruzione e/o demolizione svolte in modo non professionale o da attività di manutenzione ordinaria o straordinaria di singole unità abitative eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), nei limiti di kg 100/anno per raggruppamento 17 02 e che siano conferiti al centro comunale di raccolta)

- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe) (a condizione che derivino da attività di costruzione e/o demolizione svolte in modo non professionale o da attività di manutenzione ordinaria o straordinaria di singole unità abitative eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), nei limiti di kg 100/anno per raggruppamento 17 04 e che siano conferiti al centro comunale di raccolta)

- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (in aggiunta o a miglior specifica rispetto a quanto già stabilito dal D.P.R. 254/2003 e sue s.m.i.) (a condizione che derivino da attività effettuate nel territorio comunale)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

- 18 01 01 oggetti da taglio inutilizzati
- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/2003)
- 18 01 09 medicinali non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose (purché conferiti in modo differenziato al servizio pubblico di raccolta);

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli Animali

- 18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati

- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni(es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/2003)
- 18 02 08 medicinali non contenenti sostanze citotossiche ,citostatiche o altre sostanze pericolose (purché conferiti in modo differenziato al servizio pubblico di raccolta);

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

(nell'elenco sono riportate le condizioni di assimilabilità per ogni singola tipologia di rifiuto. Tutte le altre tipologie appartenenti a questo raggruppamento e non riportate in elenco sono da considerarsi non assimilabili ai fini della raccolta da parte del servizio pubblico)

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

- 200101 carta e cartone (purché non classificabili come 15.01 per i quali valgono le limitazioni riportate nella categoria specifica)
- 200102 vetro
- 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense (se classificati nella categoria 02 valgono le limitazioni specifiche)
- 200110 abbigliamento
- 200111 prodotti tessili
- 200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- 200125 oli e grassi commestibili
- 200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 e 200129*detergenti contenenti sostanze pericolose (a condizione che sia stata attivata la raccolta differenziata da parte del servizio pubblico e che il rifiuto sia conferito in modo differenziato al suddetto)
- 200130 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
- 200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
- 200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 (nel limite di massimo 50 pezzi/mese da conferire in modo differenziato)
- 200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
- 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (qualora si tratti di mobilia e in quantità non superiore a 50 kg/giorno per un massimo di 300 kg/mese ad utente da conferire in modo differenziato)
- 200139 plastica (qualora si tratti di mobilia e in quantità non superiore a 50 kg/giorno per un massimo di 300 kg/mese ad utente da conferire in modo differenziato)
- 200140 metallo (qualora si tratti di elementi di arredamento e in quantità non superiore a 50 kg/giorno per un massimo di 300 kg/mese ad utente da conferire in modo differenziato)
- 200141 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera (l'assimilazione si ha solo nel caso di pulizia di camini a servizio di attività di ristorazione o ricezione alberghiera o agrituristica a fini di riscaldamento degli ambienti e a condizione che siano utilizzati esclusivamente combustibili a base legnosa o cartacea privi di sostanze pericolose per l'ambiente e la salute)

Per i cer 200121*, 200123*, 200135*, 200136 l'assimilazione di rifiuti prodotti in altri Comuni sussiste solo se è sottoscritta apposita convenzione con il Comune o con il soggetto Gestore, in accordo con le disposizioni di cui al contratto di servizio.

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti analoghi provenienti da cimiteri)

- 20 02 01 rifiuti biodegradabili (nei limiti di 500 kg/giorno con un massimo di 1000 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato. Sono sempre assimilabili indipendentemente dalle quantità i rifiuti biodegradabili da sfalci e potature derivanti dalle attività del servizio verde pubblico a gestione diretta o tramite terzi)
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili (nei limiti di 10 kg/giorno con un massimo di 100 kg/mese e a condizione che siano conferiti in modo differenziato ove possibile)

20 03 altri rifiuti urbani

- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati (a condizione che non contengano frazioni oggetto di raccolta differenziata attiva)
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 20 03 07 rifiuti ingombranti (sono esclusi tutti i macchinari e la mobilia utilizzati in attività produttive artigianali o industriali o commerciali; per un massimo di 500 kg/anno ad utente; non rientrano in questa categoria i rifiuti classificabili come RAEE ai sensi della normativa vigente ed in particolare non rientrano i RAEE professionali)
- 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

3.. Il Comune con propri provvedimenti definisce le verifiche, da effettuare con la collaborazione del soggetto gestore, relative alla sussistenza dei requisiti qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui al presente capo.

4. Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviene nelle forme e nei modi previsti per i rifiuti urbani domestici.

5. Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati è soggetto a tassazione/tariffazione ai sensi delle specifiche norme vigenti in materia, nazionali e locali

6. Eventuali modifiche al presente articolo e alla relativa Tabella, rese necessarie per mero adeguamento a nuove disposizioni legislative o regolamentari nazionali o regionali (comunque prevalenti se incompatibili) che dovessero emergere, sono delegate alla Giunta Comunale in quanto atto dovuto e inevitabile.

Art. 51 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi tenendo conto delle priorità gestionali di cui all'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

TITOLO VI – REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI (CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA) E DELLE ISOLE ECOLOGICHE MOBILI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I - Gestione dei centri di raccolta comunali

Art. 52 – Finalità del centro di raccolta comunale

1. Il Comune, con la finalità primaria di incentivare la raccolta differenziata dei materiali riciclabili-recuperabili contenuti nei rifiuti urbani e contestualmente ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi o trattarsi in modo indifferenziato in impianti autorizzati, promuove la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti da insediamenti ed utenze civili e produttive, per materiali assimilabili ai rifiuti solidi urbani, tramite l'istituzione di uno più Centri di Raccolta Comunale, per il deposito temporaneo dei materiali, in attesa del trasporto e del recupero, trattamento e smaltimento finale ad impianti autorizzati. I centri comunali di raccolta sono impianti connessi e funzionali al sistema di raccolta differenziata e hanno come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, sistemi tendenti a recuperare materiali dai rifiuti, secondo i principi di cui al D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto della protezione dell'ambiente e della salute. La loro gestione è

attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

2. Il presente Regolamento contiene le disposizioni per la loro corretta gestione e per la loro regolare fruizione da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.

Art. 53 – Requisiti generali del centro comunale di raccolta

1. I centri di raccolta devono essere realizzati e condotti nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e s.m.i. In particolare l'impianto deve comunque essere fornito di:
 - a. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
 - b. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
 - c. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
 - d. ove possibile e opportuna, adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.
 - e. sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzia le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.
2. La struttura deve essere realizzata prevedendo la separazione dei flussi veicolari degli utenti e mezzi addetti al prelievo. I percorsi devono essere delimitati e si deve utilizzare una segnaletica orizzontale e verticale in modo da facilitare l'individuazione dei punti di conferimento dei rifiuti ed evitare conferimenti erronei da parte dei singoli utenti.
3. La struttura deve essere fornita delle attrezzature e degli impianti necessari a garantirne l'agibilità e la sicurezza e l'igiene nel rispetto delle norme vigenti richiamate.
4. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, devono essere dislocati nel centro di raccolta sia contenitori scarrabili di grande dimensione, sia contenitori conformi alle normative specifiche per le tipologie di rifiuti urbani pericolosi; in particolare il conferimento dei rifiuti pericolosi, (contrassegnati con il simbolo (*)) è ammesso solo previa dotazione di specifiche strutture di sicurezza antinquinamento.
5. La realizzazione dei centri di raccolta conformi alle disposizioni del DM 08/04/2008 e s.m.i. è approvata dal Comune ai sensi della normativa vigente e il suo esercizio è autorizzato ai sensi delle norme vigenti.

Art. 54 – Modalità di gestione del centro comunale di raccolta

1. Riconoscendo il ruolo fondamentale che la cooperazione sociale può svolgere nell'espletamento dei servizi indicati nel presente Titolo, è facoltà del gestore del servizio di igiene urbana, affidare in tutto o in parte la gestione del centro di raccolta ad un soggetto terzo (quale una cooperativa di servizi, una cooperativa sociale), che applichi il CCNL del settore Cooperative Sociali, per le mansioni di sorveglianza, pulizia, smistamento rifiuti in ingresso e per semplici operazioni manuali, di separazione e riduzione volumetrica dei rifiuti ingombranti, purché sia garantita la qualità e la regolarità del servizio.
2. Da qui in poi, limitatamente al presente capo, si definisce "gestore" il soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta, che coincida o meno con il gestore del servizio di igiene urbana. Quest'ultimo è comunque responsabile della gestione del centro di raccolta nei confronti del Comune.

Art. 55 – Criteri generali per la gestione del centro comunale di raccolta

1. Il soggetto gestore è tenuto a:
 - a) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e s.m.i. e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
 - b) compilare e registrare, eventualmente in un archivio elettronico le cui caratteristiche sono concordate con Il Comune, le schede di cui agli Allegati I del DM 08/04/2008;
 - c) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del centro di raccolta da parte dei soggetti conferenti;
 - d) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
 - e) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, impropriamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
 - f) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;

- g) provvedere al mantenimento in piena efficienza di tutti gli impianti presenti nel centro di raccolta, con particolare riferimento ai presidi ambientali, allo svuotamento periodico del disoleatore-dissabbiatore, con relativo smaltimento dei relativi rifiuti speciali nei termini di legge. In particolare dovrà curare la manutenzione ordinaria dei cancelli e della recinzione, dei pavimenti del piazzale, del sistema di raccolta delle acque, degli impianti irrigui, antincendio, di illuminazione, di messa a terra e tutti gli impianti tecnici a corredo dell'intera area (pesa inclusa), la potatura delle piante e al taglio dell'erba, oltre alla eventuale sostituzione delle eventuali piante malate e/o secche;
 - h) curare la verifica periodica con eventuale ricarica e/o sostituzione degli estintori e delle eventuali parti danneggiate del gruppo di pressurizzazione antincendio, in modo da garantirne sempre la continua e piena efficienza;
 - i) curare la manutenzione, ordinaria e/o straordinaria dei container (scarrabili) autocompattatori e provvedere alla protezione di tutti i container dalle acque meteoriche per evitare lo scolo sul piazzale di percolazioni e/o corrivazioni pericolose e/o dannose per l'ambiente
 - j) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica, riferite sia alla sicurezza che alla gestione dell'impianto;
 - k) predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del centro comunale di raccolta, appositi cartelli recanti gli articoli da 56 a 66 del presente Regolamento. All'interno del centro deve essere resa inoltre disponibile una copia in libera visione del presente Regolamento e sue successive modifiche ed integrazioni;
 - l) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - m) comunicare agli uffici comunali competenti eventuali guasti, tali da richiedere l'intervento di specialisti, affinché Il Comune provveda a disporre l'intervento necessario.
 - n) rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in tema di salute e di sicurezza sul lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - o) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.
2. Al fine di consentire il corretto funzionamento dell'impianto, i rifiuti saranno accettati compatibilmente con le capacità di ricezione del centro di raccolta;

Art. 56 – Attività ammesse nel centro di raccolta comunale

1. Nel centro di raccolta comunale sono ammesse le seguenti attività:
 - a) il conferimento finalizzato alla raccolta in aree o contenitori specifici per le diverse tipologie di rifiuti;
 - b) operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti, finalizzate all'ottimizzazione della raccolta e del trasporto degli stessi effettuate manualmente, con un trituratore a vite coclea o un container press a pala;
 - c) la distribuzione agli utenti, di materiali e attrezzature (esempio: secchielli, bidoni, mastelli, sacchetti, compost in confezione, depliant informativi) utili al miglior funzionamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e/o alla sensibilizzazione dell'utenza.
2. Nel centro di raccolta comunale non sono ammesse le seguenti attività:
 - a) cernita dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01);
 - b) le operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti, fatte salve quelle attività specificatamente ammesse;
 - c) lo stazionamento degli utenti dopo il conferimento, se non autorizzato dal gestore del servizio.
3. L'area del centro di raccolta comunale potrà essere altresì utilizzata, dal Gestore del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, qualora coincida con il Gestore del servizio complessivo di igiene urbana, come rimessa degli automezzi utilizzati per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e di igiene ambientale a condizione che gli stessi non determinino intralcio agli operatori ed agli utenti per le normali attività di gestione del Centro di Raccolta stesso, né potrà essere utilizzata per rifiuti e/o materiali non provenienti dal territorio comunale, a meno di eventuali e specifici accordi o convenzioni del Comune con uno o più Comuni limitrofi, pena l'immediata risoluzione del contratto in essere.
4. Il centro comunale di raccolta può essere Centro di raccolta RAEE così come definito all'art. 4 c. 1 lett. mm) del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.

Art. 57 – UtENZE ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti nel territorio al servizio del quale il centro di raccolta è stato costituito:
 - Cittadini residenti o proprietari e/o locatari di abitazioni insistenti nel territorio comunale per quanto riguarda le utenze domestiche. Quanto sopra deve essere comprovato presentando documento di identificazione da cui risulti la residenza nel territorio comunale o l'iscrizione a ruolo tassa/tariffa,
 - Titolari di utenze non domestiche con sede nel territorio comunale limitatamente ai rifiuti assimilati agli urbani o che provengono dall'applicazione di speciali normative a carattere generale (es. RAEE). Quanto sopra deve essere comprovato da documento attestante l'iscrizione a ruolo tariffa/tassa
 - Gestori del pubblico servizio di raccolta per le operazioni di conferimento dai mezzi satellite di raccolta domiciliare ai container o mezzi di maggior capienza, con eventuale riduzione volumetrica, per il trasporto definitivo ai centri di recupero e di trattamento;
 - Ditte operanti per conto del Comune nell'ambito dei servizi di manutenzione delle aree verdi pubbliche e scolastiche
 - altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Titolari di utenze non domestiche con sede fuori del territorio comunale limitatamente ai RAEE in presenza di specifica convenzione con il Comune o il soggetto Gestore.
3. Gli utenti sono obbligati ad osservare le indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione del Centro di Raccolta e ad avvisare il personale in casi di necessità (dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza del presente regolamento di altri utenti, ecc.).

Art. 58 – Rifiuti conferibili

1. Nei centri di raccolta comunali, possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva degli impianti stessi.
2. Nei centri di raccolta comunali, possono essere conferite le tipologie di rifiuto provenienti da utenze domestiche e non domestiche, per queste ultime nei limiti dei criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani di cui all'art. 50, riportate nella tabella seguente purché il loro trasporto sia effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in conformità alle specifiche norme vigenti in materia di trasporto rifiuti con particolare riguardo alle disposizioni concernenti il trasporto dei propri rifiuti. Le quantità massime conferibili giornalmente da singole utenze non possono comunque superare i limiti quantitativi di assimilabilità di cui al punto 1 della tab. 1 dell'art. 50 del presente regolamento. I quantitativi massimi conferibili non possono essere richiamati per sostenere una modifica dei limiti quantitativi di assimilabilità.

ELENCO DELLE TIPOLOGIE E QUANTITA' DI RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA UTENZE DOMESTICHE (di cui a art. 3 c. 2 lett. d) E NON DOMESTICHE (di cui a art. 3 c. 2 lett. e)

TIPO DI RIFIUTO	CODICE CER	QUANTITA' MASSIME CONFERIBILI DA SINGOLE UTENZE	DESCRIZIONE
Sostanza Organica da Rifiuto Urbano (FORSU)	200108	30 kg/giorno	Residui alimentari e scarti da cucine e mense. Compresi i rifiuti che senza l'assimilazione di cui all'art. 50 sarebbero CER 020203, 020304, 020601, 020704
Rifiuti di mercati (FORSU)	200302		Limitatamente a scarti organici da attività mercatale
Vetro ed imballaggi in vetro	200102 150107	Vetro in bottiglie: n. 20 pezzi Vetro ingombrante n. 2-3 pezzi	Vetro in bottiglie ed oggettistica. Compresi i rifiuti che senza l'assimilazione di cui all'art. 50 sarebbero CER 10.11
Carta- Cartone ed imballaggi cellulosici	200101 150101	30 kg/giorno	Carta grafica mista, imballaggi in carta-cartone. Compresi i rifiuti che senza l'assimilazione di cui all'art. 50 sarebbero CER 03.03.01

Plastiche ed imballaggi in plastica	200139 150102	50 kg/giorno	Contenitori per alimenti e liquidi e oggettistica
Imballaggi in metallo di piccola pezzatura	150104	10 kg/giorno	Lattine in alluminio o banda stagnata
Legno ed imballaggi in legno	200137(*) 200138 150103	in quantità non superiore a 50 kg/giorno	Arredi dismessi, legno con sostanze pericolose, cassette. Compresi i rifiuti che senza l'assimilazione di cui all'art. 50 sarebbero CER 03.01.01 e 03.01.05
Tessili ed imballaggi tessili	200111 150109	10 kg/giorno (cumulati con 200110)	Prodotti tessili e sacchi in materia tessile. Compresi i rifiuti che senza l'assimilazione di cui all'art. 50 sarebbero CER 04.01.99
Abbigliamento	200110	10 kg/giorno (cumulati con 200111 e 150109)	Indumenti usati
Imballaggi misti	150106	20 kg/giorno	Provenienti da raccolta congiunta, es. vetro, lattine
Ingombranti metallici	200140	50 kg/giorno	Oggetti in metallo (es. reti in ferro, mobili in metallo)
Altri ingombranti	200307	50 kg/giorno	Ingombranti eterogenei o comunque diversi dai precedenti
Elettrodomestici contenenti CFC	200123(*)	Vedere art. 50	Frigoriferi congelatori, condizionatori
Altre apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi	200135(*)	Vedere art. 50	Televisori, computers e materiale elettronico in genere
Altre apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolosi	200136	Vedere art. 50	Lavatrici, lavastoviglie, scaldacqua
Pile e batterie	200133(*) 200134	n. 1 pezzo (n. 20 pezzi se riferito a pile esauste a bottone o tipo alcaline o ricaricabili)	Batterie, accumulatori derivanti da manutenzioni effettuate in proprio dall'utenza domestica
Pneumatici usati	160103	n. 5 pezzi/giorno, max 10 pezzi /anno	Pneumatici usati da attività di manutenzione in proprio di propri veicoli a motore o non
Medicinali scaduti	200132 200131 (*)	2 Kg/giorno	Medicinali diversi dai citotossici e dai citostatici
Contenitori etichettati T o F	150110(*) 150111(*)	0,5 kg/giorno	Contenitori vuoti di vernici o acidi

Lampade al neon	200121(*)	Vedere art. 50	Tubi fluorescenti
Oli minerali esausti	200126(*)	0,5 litri/giorno	Olio da operazioni di cambio olio motore
Oli vegetali ed animali	200125	5 litri/giorno	Oli e grassi commestibili
Rifiuti vegetali da sfalci e potature	200201	500 kg/giorno	Scarti della cura del verde pubblico/privato
Residui della pulizia delle strade	200303		Rifiuti da spazzamento stradale
Solventi (**)	200113 (*)	2 litri/giorno	Purché derivanti da attività domestiche
Acidi (**)	200114 (*)	2 litri/giorno	Purché derivanti da attività domestiche
Sostanze alcaline (**)	200115 (*)	2 litri/giorno	Purché derivanti da attività domestiche
Prodotti fotochimica (**)	200117 (*)	1 litro/giorno	Purché derivanti da attività domestiche
Pesticidi (**)	200119 (*)	1 litro/giorno	Purché derivanti da attività domestiche I contenitori possono essere scaricati insieme a 150110 (*)
Vernici, inchiostri, adesivi e resine (**)	200127 (*) 200128	1 kg/giorno	Purché derivanti da attività domestiche
Detergenti contenenti sostanza pericolose (**)	200129 (*)	1 litri/giorno	Purché derivanti da attività domestiche
Detergenti diversi da 200129* (**)	200130	2 litri/giorno	Purché derivanti da attività domestiche
Cartucce di toner e stampanti esaurite	200399 080318	3 pezzi/giorno per max 20 pezzi/anno	Purché derivanti da attività domestiche e non domestiche nel territorio comunale
Rifiuti urbani e assimilati misti	200301		Secco residuo non riciclabile da raccolta differenziata
Rifiuti da costruzione e demolizione	1702 1704	max 4 sacchi da kg 25/giorno	Da attività di costruzione, demolizione o manutenzione svolte in proprio.
Rifiuti non specificati altrimenti	160112 160117 160118	Vedere art. 50	Da attività artigianali nel territorio comunale o da automanutenzione
Rifiuti dalla fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro	1011	Vedere art. 50	Da attività produttive artigianali nel territorio comunale. In raccolta differenziata del vetro

Rifiuti della fabbricazione di prodotti in ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (**)	1012	Vedere art. 50	Da attività di fabbricazione artigianale nel territorio comunale.
Rifiuti dalla fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali	101301	Vedere art. 50	Da attività artigianali nel territorio comunale di produzione di oggetti ornamentali e non costituenti materiali da costruzione
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica	1201	Vedere art. 50	Da attività di preparazione o produzione a carattere artigianale nel territorio comunale. In raccolta differenziata di materiali metallici ove compatibile
Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccie e pesca, trattamento e preparazione alimenti	020203 020304 020601 020704	Vedere art. 50	Da attività di vendita al dettaglio, di ristorazione o di preparazione a carattere non industriale così come definite all'art. 3 c. 2 lett. h). In raccolta differenziata FORSU
Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone	0301 0303	Vedere art. 50	Da attività di preparazione o produzione a carattere artigianale nel territorio comunale. In raccolta differenziata legno
Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché industria tessile	040109	Vedere art. 50	Da attività di preparazione o produzione a carattere artigianale nel territorio comunale. In raccolta differenziata rifiuti tessili
Rifiuti dei processi chimici organici	070514	Vedere art. 50	Da attività di preparazione o produzione a carattere artigianale nel territorio comunale
Rifiuti dell'industria fotografica (**)	0901	Vedere art. 50	Da attività artigianali o commerciali nel territorio comunale
Rifiuti da costruzione e demolizione (non assimilabili)	1701	200 kg/anno, max 100 kg/giorno	Da attività non professionali di manutenzione ordinaria e straordinaria di abitazioni o pertinenze (box, soffitte e simili) e ai soli fini del conferimento al centro

- Nella tabella di cui al comma 2, l'asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto. Il simbolo ** indica che il Comune o il Gestore possono attivare la raccolta presso il Centro di tale tipologia di rifiuti ma non sono obbligati. Eventuali modifiche al presente articolo e alla relativa Tabella resi necessarie a seguito di nuove e/o specifiche disposizioni legislative o regolamentari nazionali o regionali sono delegate alla Giunta Comunale in quanto atto dovuto e obbligatorio.
- I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti al centro di raccolta comunale.
- Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici, i RAEE domestici raccolti dai Distributori, dai Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica e dagli Installatori e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, a condizione che siano assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento o di norme nazionali regolamentari.
- Nella tabella di cui al comma 2, i limiti quantitativi indicati sono riferiti alle utenze non domestiche salvo non diversamente indicato.
- Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 2, che rientrano nei criteri di assimilazione previsti dal presente Regolamento, con la sola eccezione dei rifiuti di cui alla .

7. Eventuali modifiche al presente articolo e alla relativa Tabella resesi necessarie a seguito di nuove e/o specifiche disposizioni legislative o regolamentari nazionali o regionali o per specifiche problematiche tecniche che dovessero emergere sono delegate alla Giunta Comunale.

Art. 59 – Pesatura dei rifiuti nel centro comunale di raccolta

1. Il soggetto gestore è tenuto a contabilizzare i rifiuti in ingresso, provenienti dalle utenze non domestiche, e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare i documenti di pesatura e ad eseguire le relative annotazioni e predisporre la prescritta documentazione di trasporto secondo la normativa vigente.
2. È compito del soggetto gestore individuare il sistema e le tecnologie più affidabili per la contabilizzazione (pesatura o stime in assenza di pesatura) e la eventuale trasmissione e registrazione dei dati.

Art. 60 – Orario di apertura del centro comunale di raccolta

1. I centri di raccolta comunali devono essere aperti al pubblico almeno il sabato e altri due giorni la settimana e per almeno sei ore al giorno.
2. Durante le festività natalizie, pasquali ed estive, i centri di raccolta non devono restare chiusi per più di 4 giorni consecutivi.
3. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti dal gestore nell'ambito delle previsioni del contratto di servizio, del suo eventuale disciplinare tecnico e del presente regolamento. Di essi deve essere data pubblicità, a cura del Comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali del Comune e/o del soggetto gestore.
4. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.
5. Le operazioni di allontanamento e svuotamento, nonché di sanificazione dei contenitori, dovranno essere condotte nel periodo di chiusura del centro di raccolta comunale.
6. L'accesso alle utenze è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura del Centro. L'accesso al di fuori dei giorni e degli orari previsti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico.

Art. 61 – Accesso dei soggetti conferenti

1. Il soggetto conferente è tenuto a compilare, in occasione del primo conferimento, una scheda di identificazione predisposta dal soggetto gestore, recante:
 - a) per le utenze domestiche: numero utenza (rif. Bollettino Tributo o Tariffa), nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;
 - b) per gli altri soggetti: ditta, numero utenza (rif. Bollettino Tributo o Tariffa), codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.

I dati riportati sulla scheda di riconoscimento sono registrati dal soggetto gestore in un archivio elettronico. In occasione del primo conferimento il soggetto gestore potrà effettuare l'abbinamento della scheda di riconoscimento con una tessera magnetica identificativa dell'utenza, che sostituirà nel seguito la scheda.

2. In occasione di ciascun conferimento:
 - a) il soggetto conferente è tenuto a esibire al soggetto gestore la scheda (o tessera) di riconoscimento di cui al comma 1;
 - b) il soggetto gestore è tenuto a compilare la scheda prevista dal DM 08/04/2008 e sue s.m.i. e a registrare i relativi dati in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con Il Comune. Tale scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal soggetto gestore, una è consegnata all'utente.
3. Il Comune si riserva la facoltà di predisporre, successivamente, sistemi di accesso al centro di raccolta mediante *barcode* e/o tessera magnetica personale, al fine di avere un controllo statistico degli accessi e un controllo sui materiali e sui quantitativi conferiti, anche al fine di premiare eventualmente i cittadini più virtuosi. La concessione di eventuali incentivi o agevolazioni ai soggetti conferenti è oggetto di specifica voce nel regolamento tributo e/o tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
4. Il soggetto gestore è tenuto a preporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del centro di raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.
5. Il soggetto gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.
6. L'addetto al servizio di controllo ha la facoltà di rifiutare il conferimento a chiunque non sia in grado di produrre la documentazione prevista per l'identificazione, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 62 – Modalità del conferimento

1. Il conferimento dei rifiuti differenziati all'interno del centro di raccolta comunale è consentito in forma gratuita, senza che nulla sia dovuto, per alcun motivo.
2. Il soggetto conferente è tenuto a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a consegnare i rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche omogenee; qualora l'utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
3. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
4. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente, previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
5. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile, seguendo scrupolosamente le indicazioni della cartellonistica e del personale addetto per il deposito.
6. Ai sensi del D. Lgs. 49/2014 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il centro di raccolta comunale, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
7. Il soggetto gestore è tenuto ad adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti così come definiti dalle norme vigenti in materia. I RAEE non potranno essere manomessi in alcun modo. In particolare tali rifiuti non potranno essere privati di componenti o danneggiati con ragno. È prevista l'applicazione di sanzioni e penali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Ritiro allegate all'Accordo di Programma ANCI – CdC RAEE.
8. Il soggetto gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.
9. L'addetto al servizio di controllo ha la facoltà di rifiutare il conferimento a chiunque intenda conferire rifiuti in difformità alle norme del presente Regolamento.

Art. 63 – Altre norme di comportamento

1. I soggetti conferenti sono tenuti a:
 - a) trattarsi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
 - c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 64 – Intervento in situazioni di emergenza

Di seguito si riporta una sintesi delle Istruzioni operative relative alle seguenti situazioni di emergenza ambientale: incendio dei rifiuti e sversamento di inquinanti liquidi.

a) Incendio dei rifiuti

In caso di incendio, il personale addetto dovrà contattare il numero di emergenza dei VV.FF. (115) e dovrà attivarsi per lo spegnimento con l'impianto antincendio ad acqua e con gli estintori portatili a polvere disposti nell'area;

b) Sversamento di inquinanti liquidi

Qualora dovessero essere sversati inquinanti liquidi al di fuori dei contenitori ad essi destinati, il personale addetto dovrà:

- indossare dispositivi di protezione individuale (guanti, stivali, occhiali);
- asportare quanto più liquido possibile dalla pavimentazione con apposito prodotto (assorbente granulare);

- verificare che lo sversamento non venga in contatto con altre sostanze pericolose;
- recuperare il granulare imbevuto di sostanza, metterlo dentro ad un sacco a tenuta e porre nel contenitore di appartenenza del liquido raccolto.

Art. 65 – Cooperazione del gestore

1. Il soggetto gestore è tenuto a:
 - a) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.
 - b) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del centro di raccolta;
 - c) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, del centro di raccolta. Qualora i rifiuti abbandonati siano tali da richiedere, per natura (esempio: rifiuti misti) o pericolosità, degli addetti ai servizi di igiene urbana, il Gestore è tenuto ad informare tempestivamente i competenti uffici del Comune, affinché dispongano quanto necessario.
 - d) provvedere tempestivamente allo svuotamento dei contenitori in dotazione ogni qualvolta vi sia la necessità.
 - e) trasmettere al Comune un report mensile conformemente a quanto riportato nel contratto di servizio e nel suo disciplinare allegato.
La relazione è trasmessa di norma al Comune entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata o ritardata. In tal caso il gestore dovrà fornire specifica giustificazione;
 - f) trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
 - g) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i.;
 - h) rendere possibile al Comune l'accesso da remoto agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008 e s.m.i.

Art. 66 – Danni e risarcimenti

1. Il soggetto gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del centro di raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del centro di raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal soggetto gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 67 – Controllo del centro di raccolta comunale

1. Il soggetto gestore è tenuto a nominare un Responsabile del centro di raccolta comunale in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune. Il nominativo del Responsabile deve essere reso noto al pubblico con apposita affissione all'interno del centro e in corrispondenza dell'accesso ad esso.
2. Il Responsabile del centro di raccolta comunale è tenuto a verificare che la gestione dello stesso avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.
3. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
4. Sono fatte salve le competenze della Polizia Locale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 68 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel centro di raccolta comunale.
2. La definizione degli impianti di destinazione dei rifiuti raccolti nel centro di raccolta è effettuata in conformità a quanto riportato nel contratto di servizio e nel suo eventuale disciplinare allegato.
3. I costi di trattamento e/o smaltimento competono al soggetto indicato nel contratto di servizio e nel disciplinare allegato così come gli eventuali contributi CONAI.
4. Il soggetto gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione. La caratterizzazione dei rifiuti misti, residuali o meno da

operazioni di raccolta differenziata “spinta”, quali raccolta porta a porta o case dei rifiuti o isole ecologiche, deve essere effettuata almeno una volta l’anno e ogniqualevolta ci siano ragioni tali da far ritenere probabile una modifica merceologica del rifiuto stesso. I relativi costi sono di norma a carico del gestore, salvo diversi accordi contrattuali.

Art. 69 – Rinvio normativo

Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Titolo, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.

CAPO II - Gestione delle isole ecologiche mobili

Art. 70 – Finalità delle isole ecologiche mobili

1. Il Capo II del Titolo VI contiene le disposizioni per la corretta gestione delle isole ecologiche, di cui all’articolo 3 comma 2 lettera o) del presente Regolamento, e per la regolare fruizione delle stesse da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
2. Al fine di aumentare la percentuale della raccolta differenziata di provenienza domestica, possono essere installate sul territorio comunale una o più isole ecologiche mobili nelle quali gli utenti abilitati possono conferire direttamente i propri rifiuti differenziati.

Art. 71 – Requisiti generali delle isole ecologiche mobili

1. Le isole ecologiche mobili devono essere posizionate su aree pubbliche in siti in piano e dotati di pavimentazione, nonché canalizzazione delle acque di pioggia (es. piazze, parcheggi, ecc.).
2. I siti per la realizzazione delle isole ecologiche mobili sono concordati tra il gestore del servizio e i competenti uffici comunali sulla base delle esigenze di specifiche tipologie di utenze (residenti a distanze di oltre 10 Km dal centro di raccolta comunale, non residenti, ecc) e comunque in accordo al contratto di servizio. Tali siti devono distare non meno di 10 Km da un eventuale centro di raccolta comunale già operativo.
3. Le isole ecologiche mobili devono essere allestite con contenitori che possono essere sia containers scarrabili di grande dimensione, sia contenitori stradali adeguati alla raccolta differenziata e conformi alle normative per specifiche tipologie di rifiuti urbani pericolosi .
4. I contenitori presenti nelle isole ecologiche devono essere chiaramente contrassegnati con l’indicazione della specifica tipologia di rifiuto.
5. le isole ecologiche mobili possono essere dotate di sistemi di pesatura e di rilevazione dei dati di conferimento da parte dell’utenza per l’applicazione degli incentivi tariffari eventualmente applicati dal Comune;

Art. 72 – Modalità di gestione delle isole ecologiche mobili

1. È facoltà del gestore del servizio affidare in tutto o in parte la gestione delle isole ecologiche ad un soggetto terzo (quale una cooperativa di servizi, una cooperativa sociale), che applichi il CCNL di settore, purché sia garantita la qualità e la regolarità del servizio di cui il gestore del servizio è comunque responsabile.

Art. 73 – Criteri generali per la gestione delle isole ecologiche mobili

1. Il soggetto gestore è tenuto a:
 - a) eseguire e rispettare le norme applicabili all’attività di gestione;
 - b) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità dell’isola ecologica mobile e delle aree limitrofe da parte dei soggetti conferenti;
 - c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
 - d) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, impropriamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
 - e) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l’incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - f) provvedere alla protezione di tutti i container scarrabili dalle acque meteoriche per evitare lo scolo sul piazzale di percolazioni e/o corrivazioni pericolose e/o dannose per l’ambiente
 - g) provvedere ad una adeguata cartellonistica e segnaletica temporanee, riferite sia alla sicurezza che alla gestione dell’impianto;
 - h) predisporre e affiggere, all’ingresso dell’isola ecologica mobile, apposito cartello recanti l’elenco dei rifiuti conferibili, le modalità di conferimento e le sanzioni previste per uno scorretto comportamento;
 - i) verificare la tipologia e la qualità del rifiuto prima del suo conferimento nei contenitori;

- j) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - k) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento;
 - l) fornire alle utenze adeguata e tempestiva informazione sulle iniziative di raccolta temporanee, attivate anche nell'ambito di eventuali "giornate ecologiche" o iniziative simili.
2. Al fine di consentire il corretto funzionamento dell'impianto, i rifiuti saranno accettati compatibilmente con le capacità di ricezione dell'isola ecologica;
 3. Le isole ecologiche mobili per rifiuti urbani NON hanno l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico in quanto strutture comunali finalizzate alla raccolta dei rifiuti urbani. La registrazione dei materiali verrà effettuata al momento dell'ingresso dei materiali presso il centro di raccolta.

Art. 74 –Attività ammesse nelle isole ecologiche mobili

Le attività ammesse nelle isole ecologiche mobili sono le seguenti:

1. il conferimento rifiuti in modo differenziato;
2. le operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti, finalizzate all'ottimizzazione della raccolta e del trasporto degli stessi effettuate manualmente o con un container press;
3. la distribuzione agli utenti, di materiali e attrezzature (esempio: secchielli, bidoni, sacchetti, compost in confezione, depliant informativi) utili al miglior funzionamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e/o alla sensibilizzazione dell'Utenza.

Art. 75 – Utenze ammesse al conferimento nelle isole ecologiche mobili

Possono accedere alle isole ecologiche che sono attivate nel territorio comunale tutte le utenze domestiche presenti nel territorio comunale. L'

Art. 76 – Rifiuti conferibili nelle isole ecologiche mobili

1. Salvo eccezioni motivate da aspetti tecnici, in linea generale e non esaustiva, possono essere conferiti dalle utenze domestiche nelle isole ecologiche mobili i seguenti rifiuti:

Descrizione	Codice CER
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01
2. imballaggi in plastica	15 01 02
3. imballaggi in legno	15 01 03
4. imballaggi in metallo	15 01 04
5. imballaggi in vetro	15 01 07
6. contenitori T/FC	15 01 10* 15 01 11*
7. pneumatici fuori uso	16 01 03
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01
9. rifiuti in vetro	20 01 02
10. frazione organica umida	20 01 08 20 03 02
11. abiti e prodotti tessili	20 01 10 20 01 11
12. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
13. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23* 20 01 35* 20 01 36
14. oli e grassi commestibili	20 01 25
15. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* 20 01 28
16. farmaci	20 01 31* 20 01 32

17. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603*	20 01 33*
18. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	20 01 34
19. rifiuti legnosi	20 01 37* 20 01 38
20. rifiuti plastici	20 01 39
21. rifiuti metallici	20 01 40
22. sfalci e potature	20 02 01
23. ingombranti	20 03 07
24. cartucce toner esaurite	20 03 99

3. Eventuali modifiche al presente articolo e alla relativa Tabella resesi necessarie a seguito di nuove e/o specifiche disposizioni legislative o regolamentari nazionali o regionali o per specifiche problematiche tecniche che dovessero emergere, sono delegate alla Giunta Comunale.

Art. 77 – Pesatura dei rifiuti nelle isole ecologiche mobili

I rifiuti conferiti potranno essere oggetto di apposita pesatura e le quantità e tipologie conferite saranno registrate in un apposito data-base collegato con il sistema per l'applicazione degli incentivi tariffari eventualmente applicati dal Comune.

Art. 78 – Orario di apertura delle isole ecologiche mobili

1. L'orario di apertura dovrà essere programmato in modo tale da garantire, compatibilmente con gli obblighi contrattuali del personale impiegato, la possibilità di conferimento anche in particolari periodi (es. fine settimana, ore serali, ecc.) per specifiche tipologie di utenze (es. residenti a distanze di oltre 10 Km dal centro di raccolta comunale, non residenti, ecc.), con l'eventuale adozione di orari differenziati per le singole piazzole.
2. L'orario di apertura al pubblico delle isole ecologiche è concordato tra il gestore del servizio e i competenti uffici comunali sulla base delle esigenze della popolazione oppure è definito nel contratto di servizio. Dello stesso è data adeguata informazione agli utenti.

Art. 79 – Accesso dei soggetti conferenti nelle isole ecologiche mobili

1. Per l'accesso dei soggetti conferenti nelle isole ecologiche mobili si applicano le stesse modalità previste nel presente Regolamento nel caso dei centri di raccolta comunali.
2. La concessione di eventuali incentivi o agevolazioni ai soggetti conferenti è oggetto di specifica voce nel regolamento tributo e/o tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 80 – Modalità del conferimento nelle isole ecologiche mobili

Per il conferimento nelle isole ecologiche mobili si applicano le stesse modalità previste dal presente Regolamento nel caso dei centri di raccolta comunali.

Art. 81 – Rinvio normativo

Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Capo, si rinvia comunque agli articoli del Titolo VI capo I del presente Regolamento e alle altre norme specifiche vigenti in materia.

TITOLO VII - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 82 – Definizione di compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro – industriale, industriale ed artigianale.

Art. 83 – Il compostaggio domestico nel territorio comunale

Il Comune:

- a) sostiene e favorisce la pratica volontaria del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
- b) Assicura, inoltre, un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Art. 84 – Finalità del compostaggio domestico

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- c) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- d) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost.

Art. 85 – Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, fondi di caffè, filtri del te, gusci di uova, avanzi di cibo cotti o crudi ad esclusione di carne, pesce, formaggi);
- b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- d) cenere di combustione di scarti vegetali.

2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

3. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

4. Gli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

Art. 86 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. Il Comune o il soggetto gestore, così come stabilito dal contratto di servizio, si adoperano per fornire gratuitamente alla cittadinanza contenitori appositamente progettati per l'attività di compostaggio domestico.

2. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

4. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

5. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

6. Il Comune, con propri provvedimenti, può attivare la sperimentazione di ulteriori e diverse forme di compostaggio domestico, definendo le relative condizioni, modalità ed obblighi degli utenti.

7 Il Comune può decidere di concedere agevolazioni tributarie/tariffarie a coloro che praticano il compostaggio domestico secondo modalità che saranno definite con specifico provvedimento di organo competente.

TITOLO VIII - CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

Art. 87 – Controlli sulle violazioni degli utenti

1. La Polizia Locale e gli Uffici comunali a ciò preposti sono chiamati a vigilare sul rispetto del presente Regolamento. La Polizia Locale irroga le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 88 – Divieto di abbandono

1. L'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. È altresì vietato gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale, compresi i pubblici mercati, coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, i cigli delle strade.

Art. 89 – Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 187, comma 2, del del D.lgs. 152/2006 al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 90 – Divieti

Oltre a quanto previsto in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:

- a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
- b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti;
- c) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Comune agli utenti;
- d) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
- f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento;
- g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
- i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
- j) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- k) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori;
- l) il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni, fatta eccezione per i conferimenti nei cestini stradali;
- m) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- n) abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del centro di raccolta.
- o) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati presso il centro di raccolta;
- p) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito presso il centro di raccolta,;
- q) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento, presso il centro di raccolta;
- r) asportare rifiuti depositati nel centro di raccolta; al gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal Comune stessa;

- s) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente, presso il centro di raccolta,.
- t) il danneggiamento delle strutture del centro di raccolta, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale;
- u) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui al presente Regolamento;
- v) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui al presente Regolamento;
- w) in generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento, compresa la mancata o non corretta partecipazione al conferimento connesso al metodo di raccolta porta a porta o all'operatività delle case dei rifiuti;
- x) il conferimento all'interno dei contenitori stradali o domiciliari di rifiuti "inerti" a carattere lapideo da attività di costruzione o demolizione;
- y) il conferimento all'interno dei contenitori stradali o domiciliari di rifiuti "inerti" a carattere lapideo, contenenti amianto, derivanti da attività di costruzione o demolizione.

Art. 91 – Sanzioni

1. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000, per le violazioni dei divieti di cui al presente articolo, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionate da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità di cui alla Legge 689/1981, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge:

divieto	sanzione minima	sanzione massima
L'abbandono o il deposito all'interno o all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio di qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti ad attività non domestiche in genere	€ 50,00	€ 500,00
esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti	€ 50,00	€ 500,00
l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati agli utenti	€ 50,00	€ 500,00
l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 50,00	€ 500,00
qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti	€ 50,00	€ 500,00
il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento	€ 50,00	€ 500,00
il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€ 50,00	€ 500,00
il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo	€ 50,00	€ 500,00
il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante	€ 50,00	€ 500,00
la combustione di qualunque tipo di rifiuto	€ 50,00	€ 500,00
il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni	€ 50,00	€ 500,00
il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti	€ 50,00	€ 500,00
deposito nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati, all'interno del centro di raccolta comunale	€ 50,00	€ 500,00
deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al	€ 50,00	€ 500,00

deposito nel centro di raccolta comunale		
scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi nel centro di raccolta comunale secondo il presente Regolamento	€ 50,00	€ 500,00
asporto di rifiuti depositati nel centro di raccolta comunale per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	€ 50,00	€ 500,00
presso il centro di raccolta, il danneggiamento delle strutture dell'area, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale	€ 50,00	€ 500,00
per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	€ 50,00	€ 500,00
per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	€ 50,00	€ 500,00
il conferimento di rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento, compresa la mancata o non corretta partecipazione al conferimento connesso al metodo di raccolta porta a porta o all'operatività delle case dei rifiuti.	€ 50,00	€ 500,00

2. Ai sensi dell'articolo 255, comma 1, del D.lgs. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dal successivo comma 5 del presente articolo), chiunque, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, del D.lgs. 152/2006 (richiamato dall'articolo 2, comma 4 del presente Regolamento), e all'articolo 226, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dall'articolo 27, comma 1 e dall'articolo 45 comma 3 del presente Regolamento), abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria previste dalle norme nazionali vigenti.

3. Ai sensi dell'articolo 255, comma 3, del D.lgs. 152/2006, chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza all'articolo 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006 (rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi), ovvero all'adempimento dell'obbligo all'articolo 187, comma 3, del D.lgs. 152/2006 (separazione a proprie spese dei rifiuti miscelati, qualora tecnicamente ed economicamente possibile).

4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate dal precedente comma 1 provvedono i dipendenti del Comune a cui il Sindaco abbia conferito attraverso formale provvedimento, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento relative alla modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta.

5. Ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del D.lgs. 152/2006, fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 provvede la Provincia o l'Ente che ne ha assunto le funzioni ai sensi delle norme vigenti.

TITOLO IX - DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE

CAPO I - Informazione

Art. 92 - Informazione all'utenza

1. Il Comune, direttamente e/o tramite il soggetto gestore, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

Art. 93 - Carta dei servizi

1. Il soggetto gestore elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e di concerto con Il Comune, la “Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani”.
2. La “Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani” definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell’utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio tra il Comune e il soggetto gestore.

Art. 94 - Pubblicità e campagne informative

1. Il Comune e/o il soggetto gestore deve, con idonee modalità concordate a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l’utenza, nonché:
 - a) giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
 - b) modalità e frequenze dello spazzamento;
 - c) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
 - d) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
 - e) servizio telefonico di assistenza agli utenti;
 - f) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.
2. Il soggetto gestore o il Comune, con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio, rendono noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata e la fascia di qualità attribuita ai materiali recuperati nel sistema CONAI.

Art. 95 – Campagne di comunicazione

1. Il **Comune** reputa la comunicazione con i cittadini lo strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
 - b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
 - c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti;
 - d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e scarti vegetali;
 - e) educazione all’uso dei servizi di raccolta differenziata.
2. Ai fini del comma 1, il Comune o il Gestore, in funzione di quanto stabilito nel contratto di servizio, organizzano periodiche campagne di sensibilizzazione ed informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.

Art. 96 – Servizi dedicati

1. Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, il **Comune** garantisce un servizio telefonico di *customer care* gestito a cura del gestore del servizio
2. Attraverso l’assistenza telefonica, gli utenti possono:
 - a) ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta;
 - b) richiedere l’assegnazione o la sostituzione di contenitori;
 - c) prenotare i servizi a chiamata;
 - d) ottenere informazioni sull’ubicazione e sugli orari di apertura dei centri di raccolta, o di isole ecologiche mobili, nonché iniziative ambientali come le domeniche ecologiche;
 - e) segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.

CAPO II – Azioni positive

Art. 97 - Prevenzione e cooperazione

Ai fini di una riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti:

1. Il Comune e/o il soggetto gestore, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.
2. Il Comune promuove la pratica del Green Public Procurement (GPP)¹ sia nell'ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori.
3. Il Comune promuove ed incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.
4. Il Comune si riserva di adottare successivamente eventuali provvedimenti inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti, derivanti dal recepimento della direttiva 2008/98/CE nella normativa italiana attraverso il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i..

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 98 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 99 – Abrogazione e modifiche

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le previgenti disposizioni con lo stesso confliggenti. In particolare sono abrogati il Regolamento del servizio di Raccolta rifiuti urbani e assimilati mediante il metodo porta a porta e il Regolamento per la Gestione e la fruibilità del centro comunale di raccolta e dell'area raggruppamento rifiuti, di cui alla Delibera di C.C. n. 50 del 15.07.2008, i Criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione di cui alla delibera di C.C. n. 49 del 15.07.2008 e n. 27 dell' 11.08.2014, il Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi di cui alla Delibera di C.C. 139/1995;
2. Alla Giunta Comunale è delegata la modifica degli artt. 58 e 76.

Art. 100 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della relativa Delibera di C.C.

¹ Il parametro *acquisti verdi* è stato introdotto in base alle indicazioni del D.L. 203/03 che impone agli enti pubblici di acquistare almeno il 30% di forniture in materiale riciclato.